

Materiali di discussione | N. 4/2022

Tommaso Galeotto

Il tirocinio e le sue molteplici articolazioni nell'incrocio tra definizioni nazionali e regolazioni regionali

*Contributo alle ipotesi di riforma tracciate
nella legge di bilancio 2022*

ADAPT

Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati
sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali

Materiali di discussione

DIRETTORE RESPONSABILE

Emmanuele Massagli

REDAZIONE

Matteo Colombo (*coordinatore editoriale*)

Laura Magni

Maddalena Magni

Giuseppe Manzella

[ADAPT University Press](#) | aup@adapt.it

I volumi pubblicati nella presente collana sono oggetto di **double blind peer review**, secondo un procedimento standard concordato dalla Direzione della collana con l'Editore, che ne conserva la relativa documentazione.

Tommaso Galeotto

Il tirocinio e le sue molteplici articolazioni nell'incrocio tra definizioni nazionali e regolazioni regionali

*Contributo alle ipotesi di riforma tracciate
nella legge di bilancio 2022*

ISBN 978-88-31940-96-2

Publicato l'11 aprile 2022

© **2022 ADAPT University Press**

Publicazione on-line della Collana ADAPT

Registrazione n. 1609, 11 novembre 2001, Tribunale di Modena

INDICE

<i>Executive summary</i>	VI
--------------------------------	----

Parte I. Il tirocinio e le sue molteplici articolazioni. Definizioni e finalità..... 1

1. Conoscere per deliberare: il quadro attuale della normativa regionale sui tirocini come base imprescindibile per una loro (possibile) riforma	2
2. L'intervento della legge di bilancio 2022 sui tirocini nell'attuale quadro legale: criticità e prospettive	6
2.1. Il quadro legale e i principali interventi definatori sui tirocini.....	6
2.2. Una nuova definizione di tirocinio: il comma 720	10
2.3. I criteri di revisione della disciplina: il comma 721 e il campo di applicazione dei tirocini.....	15
3. L'evoluzione della normativa sui tirocini a livello statale e lo stato attuale della legislazione regionale	19
3.1. L'evoluzione della normativa a livello nazionale.....	20
3.2. Classificazione: tirocini curricolari e tirocini extracurricolari a livello nazionale	24
3.3. Classificazione delle tipologie di tirocinio per finalità a livello nazionale..	28
3.4. Classificazione per finalità a livello regionale.....	30
3.5. Classificazione: le Regioni e il riferimento al tirocinio come strumento/metodo formativo per i giovani.....	32
4. Conclusioni.....	35

Parte II. Tipologie di tirocinio a livello nazionale e regionale 38

<i>Notizie sull'autore</i>	103
----------------------------------	-----

Executive summary

Il lavoro che qui si propone rappresenta un tentativo di ricognizione della disciplina statale e regionale sui tirocini, con l'obiettivo di inquadrare le logiche e le finalità operate recentemente dal legislatore sul tema con la proposta di riforma dell'istituto. Si è quindi proceduto con la mappatura della legislazione nazionale (vigente e previgente) e della legislazione regionale (vigente) così da comparare la proposta definitoria e i perimetri di applicazione degli stage presenti in legge di bilancio con quella che è, e che è stata, la normativa sui tirocini. Con questo obiettivo, è stato altresì individuato il filo storico che, fin dal secolo scorso, si è dispiegato con non pochi nodi critici fino all'intervento in legge di bilancio. L'esito del lavoro di mappatura, classificazione e confronto ha così mostrato l'incredibile eterogeneità delle norme che regolano il tirocinio, nonché i diversi punti di vista definitori e di utilizzo pratico della misura.

Punti chiave

Il recente intervento sui tirocini ha sollevato alcune criticità e prospettive per quanto concerne gli aspetti definitori degli stage, nonché il campo di applicazione dello strumento:

- *Al comma 720, articolo 1, della finanziaria viene proposta una nuova definizione di tirocinio che introduce un distinguo tra curriculare ed extracurriculare, esplicitando la finalità del conseguimento del titolo di studio come elemento distintivo tra le due categorie. Si parla inoltre di alternanza tra studio e lavoro, ponendo dei dubbi, per quanto riguarda i tirocini non curricolari, circa l'eventuale riconduzione del primo aspetto ad una dimensione di studio teorico. Viene affievolita la dimensione occupazionale, omettendo il riferimento diretto al tirocinio come misura di politica attiva (presente invece nelle Linee guida del 2013/2017).*
- *Il criterio di revisione del campo di applicazione dei tirocini ai soli soggetti con difficoltà di inclusione sociale previsto dal comma 721 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 potrebbe risultare, a seconda dell'interpretazione più o meno restrittiva che verrà data dalla*

Conferenza Stato-Regioni, in un drastico ridimensionamento dei destinatari della misura come anche in un nulla di fatto.

- *Con l'obiettivo di comprendere e ricostruire i possibili sviluppi normativi, analizzando le conformazioni iniziali dello strumento, è emerso come l'origine del tirocinio abbia radici nel secolo scorso. Questo nasce inizialmente come "curriculare". Con l'evoluzione della disciplina, viene sempre più a rafforzarsi il dualismo tra "curriculare" ed "extracurriculare", anche a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, creando non poche difficoltà di regolazione.*
- *A livello regionale, quasi tutte le Regioni recepiscono le Linee guida del 2017 (vigenti). Alcune preservano una distinzione interna tra tipologie di tirocini extracurricolari in relazione ai vari destinatari della misura (giovani, disoccupati, soggetti svantaggiati, ecc.), rilevando la chiara autonomia regionale sul punto e la difficoltà dello strumento delle linee guida ad "imporsi" come riferimento di regolazione. Sono poche le Regioni che trattano anche il tirocinio curriculare. Risulta esserci poca attenzione per quanto concerne l'utilizzo del tirocinio a favore dei giovani nella transizione scuola-università-lavoro.*

Messaggio

La legge di bilancio 2022 ha aperto il vaso di Pandora sulla enorme quantità di legislazione, statale e regionale, relativa agli stage. A fronte di ciò, occorre ribadire l'importanza di conoscere e mettere a fuoco i riferimenti legislativi al fine di compiere una riforma dell'istituto che possa davvero semplificare, ma soprattutto chiarire, l'impostazione definitoria e delle finalità relative alle diverse tipologie di tirocinio. La ricognizione dei perimetri legislativi dello strumento è utile, infatti, ad evitare che possano verificarsi inutili (e dannose) sovrapposizioni della disciplina e degli attori chiamati a regolarlo.

Parte I.

IL TIROCINIO

E LE SUE MOLTEPLICI ARTICOLAZIONI.

DEFINIZIONI E FINALITÀ

1. Conoscere per deliberare: il quadro attuale della normativa regionale sui tirocini come base imprescindibile per una loro (possibile) riforma

Il presente contributo, che si pone come un lavoro di mappatura, classificazione e analisi dei tratti definatori e tipologici del tirocinio, prende le mosse dal recente intervento in legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) sul tema degli *stage*, i cui commi dal 720 al 726 dell'articolo 1 intervengono sia su aspetti di natura definatoria che su aspetti di natura tecnico-organizzativa di gestione dello strumento. Con questa mossa, il legislatore si è proposto come risolutore dei problemi sollevati dal crescente dibattito pubblico sul tema, fomentato da un flusso di attivazione emorragica di tirocini negli ultimi anni ⁽¹⁾, anche per mezzo dei finanziamenti pervenuti attraverso il programma europeo Garanzia Giovani ⁽²⁾.

In questo contesto, la legge di bilancio è quindi divenuta un (insolito) strumento di avvio del processo di riforma dell'istituto, suscitando non pochi dubbi circa la legittimità dell'intervento statale in un campo di azione, almeno per quanto concerne gli *stage* extracurricolari, di competenza regionale. Oltre a un tema di legittimità costituzionale, sul piano normativo, si pone anche una questione terminologica riguardante la definizione del tirocinio e il campo di applicazione dello stesso. Come verrà più approfonditamente trattato in seguito, sono due gli aspetti che, per quanto concerne l'ambito di interesse di questa analisi, sono di particolare rilievo. Il primo fa riferimento alla definizione dell'istituto proposta al comma 720, mentre il secondo è rappresentato dalla lettera a) del comma 721, relativo ai criteri di applicazione dello strumento sulla base dei quali la Conferenza Stato-Regioni dovrà rivedere la disciplina.

Sia nel primo che nel secondo caso si registra infatti una vera e propria “fuga in avanti” da parte del legislatore statale rispetto alle decisioni che dovrà assumere l'assemblea della Conferenza: al comma 720 viene proposta una (nuova) definizione di tirocinio, prevedendo l'alternanza delle attività

¹ Si veda: ANPAL, *Secondo rapporto di monitoraggio nazionale in materia di tirocini extracurricolari*, Collana biblioteca Anpal N° 14, Roma, 2021.

² Si veda ANPAL, *Garanzia Giovani in Italia*, Rapporto Quadrimestrale, N° 2, Roma, 2021.

lavorative con quelle di studio (i tirocinanti extracurricolari dovranno quindi studiare?) e l'elemento di distinguo tra curriculare ed extracurriculare nella conseguibilità di un titolo di studio come finalità del percorso. Alla lettera a) del comma 721 viene invece indicato tra i criteri di revisione quello di restringere il campo di applicazione dello strumento ai soli soggetti con difficoltà di inclusione sociale, senza tuttavia predisporre all'interno della norma chiari strumenti interpretativi che permettano di individuare con precisione quali siano le categorie più esposte al rischio di esclusione sociale. A questo proposito, un'interpretazione più o meno restrittiva della dicitura potrebbe stravolgere l'utilizzo dello strumento come lasciarlo perfettamente intatto ⁽³⁾.

In questo quadro, l'indagine proposta si focalizza sull'analisi delle denominazioni, delle definizioni e dei destinatari della misura dello *stage* con l'intento di operare alcune classificazioni che mettano in evidenza l'appartenenza delle diverse tipologie mappate alle due macro-categorie di curriculare ed extracurriculare. Pertanto, l'obiettivo del presente contributo vuole essere quello di osservare, in ottica comparativa, progettuale ed interpretativa, anche alla luce degli stravolgimenti della legge di bilancio, quali sono stati e quali potranno essere gli sviluppi della disciplina sul fronte definitorio, dei beneficiari e delle finalità dello strumento.

L'esito della ricostruzione ha portato alla individuazione di 33 interventi legislativi su scala nazionale (dal 1949 al 2018 ⁽⁴⁾), di cui 29 significativi a livello definitorio. Sul piano regionale, considerando i tirocini extracurricolari, si contano 20 Regioni/Province autonome su 21 che hanno recepito le Linee guida del 2017 recanti disciplina sui tirocini formativi e di orientamento extracurricolari, attualmente vigenti ⁽⁵⁾. In riferimento alla tipologia dei tirocini curricolari, emerge invece come soltanto la Lombardia e la Provincia Autonoma di Bolzano ne prevedano la disciplina. Tuttavia, altre regioni come la Toscana, l'Umbria e il Veneto, pur non entrando nel

³ Su questo punto, nelle Conclusioni verranno considerate le parole del Ministro Andrea Orlando alla audizione alla XI Commissione in data 6 aprile 2022 circa la dicitura "soggetti con difficoltà di inclusione sociale".

⁴ Viene escluso dal conteggio il recente intervento in legge di bilancio, in attesa che la Conferenza Stato-Regioni stabilisca delle nuove Linee guida. Tuttavia, in particolare i commi 720 e 721 dell'articolo 1 verranno utilizzati come elemento di confronto per comprendere la normativa passata ed interpretare i possibili futuri sviluppi.

⁵ La vigenza delle Linee guida del 2017 fino a nuova approvazione è stata confermata dalla Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblicata in data 22 marzo 2022.

merito, ne toccano l'impianto definitivo al fine di distinguerli dai tirocini extracurricolari. Sempre per quanto riguarda i tirocini curricolari, nonostante la grande potenzialità nel rappresentare uno strumento e un metodo di formazione delle competenze tecnico-trasversali, si rivela il poco interesse da parte delle Regioni nell'offrire criteri di disciplina dello strumento, quantomeno complementari al piano nazionale.

Inoltre, si segnala che, per quanto riguarda le Linee guida del 2014 relative ai tirocini per persone straniere residenti all'estero, è invece possibile riscontrarne il recepimento, o comunque un disciplinamento dello strumento, da parte di 13 Regioni/Province autonome (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Veneto). Per quanto riguarda invece i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, vengono recepite le Linee guida del 2015, o vengono comunque disciplinati, da 21 Regioni/Province autonome in totale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento).

In sintesi, collegando l'affondo della legge di bilancio con il lavoro di mappatura e classificazione qui sintetizzato il prosieguo del lavoro vuole mettere in evidenza una forte eterogeneità del quadro, sia sul piano normativo sia delle definizioni e finalità dello strumento, che impone di mettere chiarezza circa questi elementi. Occorre infatti scongiurare il rischio di una interpretazione distorta dello *stage* come leva occupazionale a basso costo, rilanciando invece la vocazione formativa e orientativa "in situazione", l'unica in grado di favorire il salto di qualità nell'occupabilità dei giovani.

Nel corso degli anni, è quindi venuto a definirsi un frastagliato fondamento legislativo, che ha visto inizialmente dominare l'utilizzo di strumenti giuridici tradizionali sino poi arrivare alla stipulazione di Linee guida in sede di Conferenza unificata (2013-2017), anche per far fronte ai cambiamenti apportati dalla riforma costituzionale sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Probabile conseguenza del dinamismo legislativo è inoltre la

proliferazione di diverse tipologie di tirocinio, ma soprattutto la difficoltà a distinguerne i parametri giuridici di riferimento della disciplina e delle finalità, nonché l'appartenenza alle categorie di curriculare ed extracurriculare.

Per tutte queste ragioni, a partire dalla nuova definizione e dai criteri di riforma del campo di applicazione dello *stage* proposti, l'intervento operato di recente dal legislatore statale sembra serbare alcune criticità e rischi interpretativi che, come si proverà a mostrare, minano il tentativo di chiarificazione della normativa.

2. L'intervento della legge di bilancio 2022 sui tirocini nell'attuale quadro legale: criticità e prospettive

2.1. Il quadro legale e i principali interventi definatori sui tirocini

Tra le finalità di un lavoro di mappatura e di classificazione delle diverse tipologie di tirocinio, istituite a livello nazionale e regionale, che qui si propone vi è anche quella di unire i puntini delle tante tappe di evoluzione dello strumento, nonché di comprendere lo scenario in cui si è inserito il “*blitzkrieg*” della legge di bilancio. L'intervento sui tirocini operato per il tramite della legge finanziaria si è abbattuto come un fulmine a ciel sereno sulla boscaglia normativa che ha iniziato ad infittirsi sul tema sin dal secolo scorso, rendendo spesso irto ed insidioso ogni tentativo di ricostruzione dei riferimenti giuridici della disciplina degli *stage*.

Provando a mettere a fuoco l'attuale quadro legale in cui si inserisce l'affondo della legge di bilancio, è possibile individuare alcuni snodi legislativi principali, che precedono un lavoro di mappatura più capillare, in grado di accompagnare la riflessione sulle criticità e sulle prospettive apportate dal recente provvedimento.

Il primo fra questi non può che essere l'istituzione del tirocinio formativo e di orientamento con la L. n. 196/1997 (art. 18) e il relativo regolamento attuativo rappresentato dal DM n. 142/1998. È infatti con questi provvedimenti che viene a definirsi un modello unico di *stage*, inteso come uno strumento per la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e per l'agevolazione delle scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (art.1, DM n. 142/1998). A questo proposito, le leggi del 1997-1998 si sono poste come il tentativo di definire un modello unico che provasse ad uniformare e ad assorbire i provvedimenti precedentemente approvati sul tema *stage*, fornendo un quadro legislativo di riferimento unico.

Oltre a questo intervento, che per qualche tempo ha rappresentato la disciplina di riferimento sia per i tirocini di stampo curriculare sia per quelli di stampo non curriculare, è degna di menzione la carrellata di provvedimenti che ha interessato la macro-categoria degli *stage* curricolari nell'ambito della (fu) alternanza scuola-lavoro. Per quanto riguarda l'istruzione secondaria, il

tema dei tirocini è entrato inevitabilmente in dialogo con il sistema dell'alternanza (oggi PCTO), introdotta dalla L. n. 53/2003 (attuata dal D.lgs n. 77/2005) e resa obbligatoria dalla riforma della "Buona Scuola" con la L. n. 107/2015. A questo proposito, è utile notare come l'articolo 4 della legge del 2003 disciplinava l'alternanza facendo salva la disciplina indicata nella legislazione del 1997-1998, di fatto individuando in quest'ultima il riferimento legislativo per lo svolgimento dei percorsi di alternanza sotto forma di tirocini.

Questa linea è poi stata confermata dalla "Guida operativa pratica per la scuola. Attività di alternanza scuola-lavoro" emanata a seguito delle novità introdotte dalla Buona Scuola. In una nota al testo, veniva infatti affermato come il tirocinio curriculare (nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 196/1997 e dal relativo decreto attuativo DM n. 142/1998) andasse ricondotto ad un momento dell'alternanza, ovvero alla fase pratica del percorso. Tuttavia, va constatato che ogni riferimento diretto alla legislazione del 1997-1998 è poi decaduto con la riforma del 2018 (L. n. 145/2018), che ha mutato la denominazione dell'alternanza scuola-lavoro in "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento" (PCTO) e le cui relative linee guida hanno omesso ogni riferimento alla legislazione di fine anni Novanta.

Sempre per quanto riguarda i tirocini curricolari, sul fronte universitario, il DM n. 270/2004 del Ministero dell'Università e della Ricerca recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei aveva previsto che le università potessero attivare, nell'ambito dei propri percorsi di studio, tirocini formativi e di orientamento, nel rispetto della disciplina del DM n. 142/1998, come attività formative *"volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso"* [lettera o), comma 1, art.1; lettera d), comma 1, art. 10]. È qui da notare come tra la disciplina del 1996-1997 e il provvedimento legislativo del 2004 sia intercorsa la già citata riforma del Titolo V della Costituzione, che ha portato la formazione professionale (tirocini extracurricolari) nel campo di competenza esclusiva delle Regioni e l'istruzione (tirocini curricolari) nel campo delle competenze concorrenti con lo Stato.

Questa riforma ha di fatto creato una svolta nel determinare i perimetri di intervento sul tirocinio, in particolare quello di matrice extracurriculare. Se infatti prima della riforma sia la formazione professionale (allora denominata istruzione artigiana e professionale) sia l'istruzione rientravano nel campo delle competenze concorrenti fra Stato e Regioni, a seguito dell'intervento costituzionale si è assistito alla grande difficoltà da parte dell'istituzione statale ad esprimersi con il giusto equilibrio in materia di tirocini extracurricolari.

A questo proposito possono essere menzionati due episodi che hanno testimoniato il rischio effettivo di incappare in giudizi di incostituzionalità. Il riferimento è all'art. 60 del d.lgs. n. 276/2003 ⁽¹⁾ sui tirocini estivi di orientamento, *“promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico”* (nella relativa legge delega n. 30/2003 era stato previsto il tirocinio di impresa per il subentro alle attività di impresa, senza tuttavia trovare successiva attuazione nel d.lgs. n. 276/2003), e all'art. 11 del DL 138/2011 ⁽²⁾, che limitava l'utilizzo dei tirocini extracurricolari ai soli neo-diplomati e neo-laureati entro dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio. I giudizi di incostituzionalità degli interventi del 2003 e del 2011 derivavano, come già affermato, dal nuovo riparto di competenze stabilito dalla riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001, che aveva riportato la formazione professionale sotto la competenza esclusiva delle Regioni (art. 117).

Con riferimento alla sentenza del 2005, è stato sancito il giudizio di incostituzionalità dell'art. 60 del d.lgs. 276/2003 affermando che *“[...] la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni [...]”* ⁽³⁾. Su questa linea si è posta anche la sentenza del 2012. Questa, con riferimento all'art. 11 del DL 138/2011, affermava che *“[...] sulla base del costante orientamento della giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di*

¹ Dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 50/2005.

² Dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 287/2012.

³ Sentenza n. 50/2005 della Corte costituzionale.

formazione professionale, appare evidente che la disposizione censurata si pone in contrasto con l'art. 117, quarto comma, Cost., poiché va ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni [...]" (4).

Al di là degli sviluppi del dibattito circa l'espressione della Corte costituzionale sul tema, questi interventi hanno messo in luce il radicale mutamento dei rapporti di regolazione dello *stage* extracurricolare a seguito della riforma del Titolo V, la cui competenza, in quanto formazione professionale, veniva riservata alle Regioni. Rientrerebbe invece nel campo della competenza concorrente tra Stato e Regioni la regolazione del tirocinio curricolare, facendo questo parte dell'alveo dell'istruzione. Pertanto, se *ante* 2001 il legislatore statale sembrava godere di maggior libertà e legittimità nell'intervenire sul tema degli *stage*, a seguito della riforma costituzionale il campo di competenza si è notevolmente ristretto, aprendo anche il dibattito circa la legittimità dell'intervento sui tirocini in sede di legge di bilancio.

In merito alla distinzione tra curricolare ed extracurricolare, ha rappresentato un elemento di svolta (e di rottura), rispetto al precedente *modus operandi* legislativo, l'invito da parte della L. n. 92/2012 nei confronti della Conferenza Stato-Regioni ad esprimersi sulla disciplina dei tirocini formativi e di orientamento extracurricolari, concretizzatosi poi nella stipula delle Linee guida del 2013 e in quelle successive, attualmente vigenti, del 2017.

In entrambi i provvedimenti il tirocinio viene infatti definito come “*una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in una situazione che non si figura come un rapporto di lavoro*”. Per quanto riguarda la disciplina vigente (2017), tra i destinatari della misura viene fatto riferimento a soggetti in stato di disoccupazione (compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria), lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio disoccupazione, soggetti che sono già

⁴ Sentenza n. 287/2012 della Corte costituzionale.

occupati ma in cerca di altra occupazione, nonché soggetti disabili e altre categorie svantaggiate.

In generale, considerando i due principali estremi normativi qui trattati, rappresentati dalla legislazione del 1997-1998 e dalle ultime Linee guida del 2017, è possibile osservare come, oltre all'utilizzo di un diverso strumento giuridico, per la disciplina degli *stage* vi sia stato un forte mutamento nei tratti definatori dello strumento. È inoltre degno di nota il fatto che le Linee guida sono diventate il nuovo punto di riferimento giuridico per la disciplina di uno strumento, quello dei tirocini extracurricolari, fortemente conteso tra il livello regionale e il livello statale, pur avendo il primo la competenza esclusiva per tutto ciò che concerne la formazione professionale.

Su questa strada sembra essersi mossa anche la legge di bilancio che, pur non avendo rinunciato ad indirizzare in modo piuttosto esplicito il processo di riforma degli *stage* non curricolari, ha sostenuto la propria legittimità di intervento con l'esplicito rimando alla Conferenza Stato-Regioni per la regolazione e l'approvazione delle nuove linee guida sui tirocini. Infine, per quanto concerne il tratto definitorio, il tirocinio è passato dall'essere configurato come uno strumento di realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, per l'agevolazione delle scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (1997-1998), ad essere inquadrato come una misura formativa di politica attiva direttamente collegata alla finalità di inserimento o reinserimento lavorativo (Linee guida 2013-2017), mettendo quindi in evidente primo piano la vocazione occupazionale dello strumento. In tal senso, come verrà approfondito tra poco, la legge di bilancio sembra voler richiudere il cerchio, riportando in evidenza la dimensione dell'alternanza tra studio e lavoro, credendo così di poter sfuggire all'abuso pratico che spesso si fa dello strumento.

2.2. Una nuova definizione di tirocinio: il comma 720

Una volta ripercorso brevemente il quadro legale definitosi negli ultimi anni, è quindi possibile iniziare ad affrontare l'analisi della definizione dell'istituto proposta al comma 720. A questo proposito, la legge definisce il tirocinio come *“un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per*

migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare" (comma 720). Per comprendere la portata dell'operazione definitoria proposta dal legislatore nella legge di bilancio, è bene sottolineare come ad oggi, nonostante i tentativi di fine anni '90 (L. n. 196/1997 e DM n. 142/1998), non fosse presente una chiara ed univoca definizione di tirocinio, capace di tenere insieme sia la versione curriculare sia quella extracurriculare. In tal senso, per quanto concerne quest'ultimo, il riferimento definitorio più quotato corrisponde a quello indicato nelle Linee guida del 2017.

Guardando invece al tirocinio curriculare, alcune analisi lo riconducono ancora alla definizione e alla disciplina contenuta negli interventi del 1997-1998⁵), seppur permangano dubbi circa la vigenza di questi atti legislativi, e a quella del DM n. 270/2004 per l'istituzione di "*attività formative*" organizzate o previste dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti [art. 1, lettera o)]. A tal proposito, la norma del 2004 promuove i tirocini formativi e di orientamento attraverso la stipula di apposite convenzioni tra corsi di studio e imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici/privati, compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali [art. 10, lettera e)].

Considerato il tessuto normativo frastagliato dell'istituto, un primo elemento da considerare nella definizione proposta al comma 720 dal legislatore statale corrisponde al fatto che l'intervento, in un improvviso tentativo di ricucitura, sembra voler offrire una radice definitoria unica per entrambe le macrocategorie di curriculare ed extracurriculare, prevedendo, soltanto sul piano formale e non su quello sostanziale, un'esplicita distinzione tra le due. Se infatti la base concettuale, ossia quella di essere "*un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro*", rimane la medesima sia per il curriculare sia per il non curriculare, il discrimine caratterizzante il primo tipo è rappresentato dalla contingenza della finalità del conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.

⁵ ANPAL, *I tirocini extra-curricolari e curricolari*, Dispensa.

La distinzione tra tirocinio curricolare e tirocinio extracurricolare, già messa in evidenza dal DM n. 270/2004 con la previsione dell'attivazione di tirocini nell'ambito dei percorsi di studi universitari, dalla legislazione sull'alternanza scuola-lavoro/PCTO (L. n. 53/2003 (D.lgs n. 77/2005), L. n. 107/2015, L. n. 145/2018) e dalla L. n. 92/2012, che ha portato alla definizione in sede di Conferenza Stato-Regioni delle prime Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento extracurricolari nel 2013, trova ulteriore riferimento nella Nota del Ministero del Lavoro n. 4746 del 14 febbraio 2007 sulle Comunicazioni obbligatorie.

In questa veniva infatti affermato di escludere dall'obbligo di comunicazione *“i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro”*, tracciando quindi una precisa linea di demarcazione tra due diverse tipologie di tirocinio: una (curricolare) promossa nell'ambito di percorsi formativi e di istruzione da parte di istituzioni abilitate al rilascio di titoli e qualifiche aventi valore legale e rivolta a studenti frequentanti il corso all'interno del quale il tirocinio è promosso, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro ⁽⁶⁾; una (extracurricolare) promossa *“dai centri per l'impiego e da altri soggetti operanti nel campo delle politiche del lavoro a favore di soggetti inoccupati o disoccupati, nonché di soggetti svantaggiati o di disabili, con la finalità di favorirne l'inserimento lavorativo”*.

È altresì da mettere in evidenza come questo intervento abbia rappresentato una brusca retromarcia rispetto a quanto affermato dalla precedente Nota del Ministero del Lavoro n. 440 pubblicata appena un mese prima, in data 4 gennaio dello stesso anno. In questa, veniva infatti esplicitato come l'obbligo di comunicazione dovesse riguardare i *“[...] tirocini di formazione e di orientamento e ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Si tratta in particolare dei tirocini previsti dall'art. 18 della legge n. 196/1997 e dal suo regolamento di attuazione (DM n. 142/1998), nonché di quelli disciplinati dalle vigenti leggi regionali in materia di occupazione e mercato del lavoro. Sono, inoltre, assimilati i tirocini inclusi nei piani di studio che le istituzioni scolastiche realizzano sulla base di norme regolamentari”*. Veniva quindi messo in evidenza come fossero da ricomprendere

⁶ Nota del Ministero del Lavoro n. 4746 del 14 febbraio 2007 sulle Comunicazioni obbligatorie.

nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie tutte le tipologie di tirocinio, comprese quelle cosiddette curriculari.

Sul tema delle comunicazioni obbligatorie va poi notato come, sempre in legge di bilancio, al comma 724 venga ribadito per i tirocini l'obbligo di comunicazione da parte del soggetto ospitante, suscitando inizialmente il dubbio circa la ricomprensione nel campo di applicazione dell'obbligatorietà, da molti sperata, anche del tirocinio curriculare, riabbracciando di fatto la linea esposta nella Nota del 4 febbraio 2007. Tuttavia, la recente Nota del 21 marzo 2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha provveduto a smentire ogni ipotesi di ricomprensione dello *stage* curriculare nell'alveo dei rapporti sottoposti a comunicazione obbligatoria, indicandone esplicitamente l'esclusione⁽⁷⁾. Al di là dei pareri e delle ragioni che hanno portato a questa scelta, la ricomprensione dei tirocini curriculari nelle comunicazioni obbligatorie avrebbe forse garantito maggior trasparenza sull'utilizzo dello strumento, permettendo anche una comparazione con il gemello "extracurriculare". Inoltre, avrebbe permesso di osservare l'andamento di una eventuale filiera formativa generata dalla messa in sinergia del tirocinio curriculare con quello non curriculare.

Un secondo aspetto di interesse che emerge dal confronto tra quanto asserito dal legislatore nella legge di bilancio e il quadro legale circostante riguarda, come già brevemente anticipato, il riferimento al tirocinio come misura di politica attiva, che, per quanto riguarda gli *stage* extracurricolari, viene chiaramente esplicitato sia nelle Linee guida del 2013 sia in quelle del 2017, conferendo allo strumento (anche) un chiaro intento occupazionale. Prendendo a riferimento quest'ultime, pur nell'identità della definizione proposta nel 2013, il tirocinio viene inteso come una misura formativa e orientativa con una chiara leva occupazionale.

Operando un confronto tra questa concezione e quella più recente contenuta nella legge di bilancio⁽⁸⁾, è possibile osservare come il riferimento alla

⁷ Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 22 marzo 2022 avente ad oggetto l'art. 1, commi da 721 a 726, L. n. 234/2021 – nuove disposizioni in materia di tirocini – prime indicazioni.

⁸ Si ripropone la definizione: "*Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare*" (comma 720).

dimensione delle politiche attive all'interno dell'ultimo intervento legislativo sia stato, per così dire, diluito nella ricomprensione dell'utilizzo del tirocinio *“anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro”*. Con l'omissione del riferimento esplicito alle politiche attive, emerge quindi un evidente affievolimento, almeno a livello definitorio, del riferimento alla dimensione occupazionale dello strumento. Tuttavia, rimane da vedere come la Conferenza Stato-Regioni deciderà di reinterpretare questo aspetto, modificando o mantenendo l'impostazione adottata nel 2017. Soprattutto, occorrerà osservare, nella pratica, come gli operatori incaricati di attivare e gestire i percorsi interpreteranno le finalità di utilizzo dello strumento, che negli ultimi anni non hanno di certo nascosto la propensione a porsi come passaggio quasi inevitabile per inserirsi nel mondo del lavoro, in particolare tra i più giovani ⁽⁹⁾. Ad ogni modo, come per le Linee guida, anche nella definizione contenuta nella legge di bilancio permane il riferimento esplicito al tema orientativo e formativo del tirocinio (*“un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale”*).

Di interesse, inoltre, è la ripresa della dimensione dell'alternanza tra studio e lavoro, totalmente assente a livello terminologico nelle Linee guida del 2017 e solo in parte presente in quelle del 2013 ⁽¹⁰⁾, invece ben esplicita negli interventi del 1997-1998, come anche in gran parte della decretazione d'urgenza precedente a quest'ultimi ⁽¹¹⁾. Nel decreto ministeriale di attuazione della norma sui tirocini formativi e di orientamento di fine anni '90 (1998), veniva infatti espresso come *“al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di*

⁹ Si veda: L. CASANO, F. SEGHEZZI (a cura di), *Giovani tra mercato e non mercato. Lavoro, competenze e nuove professionalità*, Rapporto di ricerca Fondazione Unipolis-Fondazione Adapt, 2021.

¹⁰ In queste non vi è alcun riferimento all'alternanza tra studio e lavoro nella definizione di tirocinio. Tuttavia, viene esplicitata la finalità del favorire la transizione dalla scuola al lavoro per la tipologia del tirocinio formativo e di orientamento riservato a giovani che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi.

¹¹ I riferimenti alla decretazione d'urgenza verranno più approfonditamente esplicitati in seguito: P. PASCUCI, *“Il nuovo modello dei tirocini formativi e di orientamento”*, Capitolo secondo - sezione seconda – paragrafo N° 3 *“La provvisoria emersione dei “tirocini formativi e di orientamento” nei decreto-leggi del 1995-1996”*, in *Stage e lavoro. La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento*, Giappichelli Editore, Torino, 2008.

soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico [...]". In tal senso, è possibile ipotizzare un tentativo di recupero di questa dimensione all'interno della nuova disciplina (ancora da definirsi), volta al rafforzamento della dimensione formativa e di orientamento dello strumento, dove il tema occupazionale rappresenta una conseguenza del percorso formativo-orientativo e non l'obiettivo primario e diretto del tirocinio. Occorre però scongiurare il rischio che il riferimento all'alternanza tra studio e lavoro si traduca in una vera e propria attività di studio (teorica) durante un percorso che, invece, dovrebbe essere essenzialmente di formazione pratica (on the job, in affiancamento ecc.).

In sintesi, da un punto di vista definitorio, lo strumento del tirocinio è passato dall'essere inteso come un momento prevalentemente formativo e orientativo, finalizzato all'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi per agevolare le scelte professionali (L. n. 196/1997 e DM 142/1998), all'essere configurato come una misura di politica attiva di stampo formativo-orientativa, con un evidente sbilanciamento sul piano delle finalità occupazionali (Linee guida del 2013-2017), sino all'essere inteso come un *"percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro"* (legge di bilancio 2022) dove la dimensione occupazionale sembra occupare una posizione maggiormente ancillare, recuperando, almeno a parole, uno spazio più centrale per la formazione e l'orientamento.

2.3. I criteri di revisione della disciplina: il comma 721 e il campo di applicazione dei tirocini

Guardando invece al secondo aspetto di interesse indicato nell'introduzione, è possibile osservare come al comma 721, alla lettera *a*) venga affermato che il campo di applicazione del tirocinio dovrà essere ristretto alle sole persone con difficoltà di inclusione sociale. Tuttavia, ad oggi, non sono ancora pervenuti chiarimenti circa i soggetti beneficiari che andrebbero ricompresi in questa categoria di persone. Per quanto possa sembrare marginale la considerazione della categoria dei destinatari dello *stage* per inquadrare gli aspetti definitori dello strumento, essa rappresenta invece un elemento di estremo interesse per comprendere la declinazione pratica della finalità, nella

particolarità delle diverse esigenze e caratteristiche dei beneficiari, solitamente espressa in modo generale all'interno della definizione.

Per quanto riguarda il campo di applicazione dello strumento, l'intervento in legge di bilancio ha infatti suscitato non pochi dubbi interpretativi, alimentati altresì dal fatto che sono già in vigore, dal 2015, delle Linee guida per la disciplina dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti. In questo caso si fa riferimento a quegli *stage* attivati “*in favore di una persona o nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio*”. Risulta quindi evidente come una eventuale interpretazione ristrettiva della dicitura “soggetti con difficoltà di inclusione sociale” rischi di restringere il campo di applicazione potenziale solamente a quella categoria di persone indicata nelle Linee guida del 2015, portando di fatto ad un drastico ridimensionamento dell'utilizzo dello strumento ⁽¹²⁾. Al contrario, come parrebbe dalle più recenti dichiarazioni, una interpretazione eccessivamente ampia della dicitura potrebbe tradursi in un nulla di fatto ⁽¹³⁾.

Seppur con modalità e in circostanze differenti, occorre notare come vi siano stati nel corso dell'evoluzione normativa già altri tentativi da parte del legislatore statale di intervenire sul campo di applicazione dei destinatari del tirocinio. Il riferimento è al già citato DL n. 138/2011 che, per mezzo dell'art. 11 “*Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini*”, aveva tentato di riservare l'utilizzo del tirocinio ai soli neo-diplomati e neo-laureati da non oltre dodici mesi, escludendo quindi dal campo di applicazione una buona parte di beneficiari invece previsti dal DM n. 142/1998 quali, ad esempio, i lavoratori inoccupati o disoccupati. Tuttavia, questo tentativo di riforma era

¹² F. SEGHEZZI, *I dubbi sui tirocini dopo la manovra*, Bollettino ADAPT 10 gennaio 2022, n. 1 (pubblicato anche su Domani col titolo “I tirocini rischiano di scomparire a causa della manovra” il 2 gennaio 2022); M. TIRABOSCHI, *Come mettere il carro davanti ai buoi. Brevi note sui tirocini dopo la legge di bilancio per il 2022*, Bollettino ADAPT 31 gennaio 2022, n. 4.

¹³ Si vedano le Conclusioni.

incappato nel giudizio di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale⁽¹⁴⁾.

Un secondo tentativo di riorganizzazione dei destinatari della misura era stato imbastito con le Linee guida del 2013 dove erano state previste tre interessanti tipologie di tirocinio extracurricolare: (i) tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, in favore di persone in possesso di un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi; (ii) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati all'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità), inoccupati e lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione; (iii) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

L'intervento aveva dunque generato una tripartizione delle tipologie di tirocinio extracurricolare, allineando le diverse finalità ai rispettivi destinatari individuati. Un'operazione che di fatto si inquadrava come un tentativo di rendere maggiormente trasparente l'applicazione dello strumento facendo corrispondere ogni tipologia di tirocinio extracurricolare ad un preciso target di beneficiari, adattando lo strumento alle diverse finalità.

Tuttavia, qualche anno più tardi le Linee guida del 2017 hanno eliminato l'articolazione prevista da quelle del 2013 riconducendo tutti i destinatari della misura sotto l'unica tipologia di tirocinio extracurricolare (formativo, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), rivolto a: *“a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 150/2015, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria; b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; c) lavoratori a rischio disoccupazione; d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra*

¹⁴ Il riferimento è all'art. 11 del DL n. 138/2011. La Sentenza n. 287/2012 della Corte costituzionale affermava che “[...] sulla base del costante orientamento della giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di formazione professionale, appare evidente che la disposizione censurata si pone in contrasto con l'art. 117, quarto comma, Cost., poiché va ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni [...]”.

occupazione; e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99); persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014".

I limiti di questa riforma non si sono manifestati tanto nel tentativo, anche auspicabile, di rendere più omogeneo il perimetro di applicazione dello strumento del tirocinio, quanto piuttosto nel non considerare la diversità dei destinatari dello strumento come un indicatore e un elemento utile a riconoscerne la diversità dei bisogni e delle esigenze nell'ambito della formazione e del mercato del lavoro. Inoltre, una sola tipologia di tirocinio avente un'unica finalità, composta di tante anime, rende infatti difficile la lettura delle tendenze di attivazione dello strumento, come anche un suo utilizzo pienamente consapevole e mirato nei confronti di un determinato soggetto con certe peculiarità. Al contrario, una coerente ramificazione in base ai destinatari, a partire da una radice definitoria unica dello strumento, può tradursi in una più efficace corrispondenza tra le finalità e le esigenze dei beneficiari. La revisione della disciplina avviata dalla legge di bilancio dovrebbe quindi tenere da conto gli aspetti appena esposti se davvero si pone l'obiettivo, nonché l'ambizione, di intervenire sull'efficacia e sulla qualità degli *stage*.

Inoltre, tra i diversi cambiamenti, legati anche al venire meno della tripartizione delle tipologie di tirocinio, risulta essere degno di nota come nel passaggio di revisione dalle Linee guida del 2013 a quelle del 2017 scompaia del tutto il riferimento alla transizione dalla scuola al lavoro come finalità dell'istituto, ricomprendendo anche la categoria dei giovani neo-diplomati, neo-qualificati e neo-laureati tra i soggetti in stato di disoccupazione. Un'operazione che di fatto ha opacizzato l'utilizzo del tirocinio come strumento utile per la formazione e l'orientamento dei giovani, nonché per un miglioramento delle loro possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Tuttavia, non sono poche le Regioni che ancora prevedono una distinzione per finalità delle tipologie di tirocini extracurricolari, senza uniformare tutto in un'unica categoria (Friuli-Venezia Giulia, Puglia (non ha recepito le Linee guida del 2017), Sardegna, Toscana, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano).

3. L'evoluzione della normativa sui tirocini a livello statale e lo stato attuale della legislazione regionale

Dopo aver messo in evidenza le caratteristiche, nonché le criticità e le prospettive, dell'intervento della legge di bilancio sul tema dei tirocini e a come queste si inseriscono nell'attuale quadro legale, è possibile ripercorrere i tratti cronologici della mappatura delle diverse tipologie di tirocinio che si sono susseguite sin da inizio secolo scorso. Un esercizio di questo tipo è infatti utile a mettere in evidenza alcuni elementi, quali le diverse modalità giuridico-normative con cui sono stati disciplinati il tirocinio e i suoi antenati, la diramatura delle tipologie di *stage* tra le macro-categorie del tirocinio curriculare e del tirocinio extracurriculare, e le diverse finalità con cui è stato plasmato nel tempo lo strumento.

Sul piano regionale, si è invece proceduto attraverso una ricognizione della normativa vigente, andando a verificare il grado di recepimento delle Linee guida del 2017 e operando anche a questo livello alcune classificazioni riguardanti la finalità del tirocinio e i destinatari della misura. Non da ultimo, la ricostruzione del quadro normativo del tirocinio, osservando le tappe che ne hanno scandito l'evoluzione, rappresenta uno strumento importante per meglio comprendere l'attuale discussione sulla riforma degli *stage* e l'intricato sistema di rapporti che intercorre tra gli attori.

Prima di esporre gli esiti della mappatura occorre ancora una volta evidenziare come, nella cronistoria del tirocinio, la riforma del Titolo V della Costituzione riguardante il riparto di competenze tra Stato e Regioni abbia rappresentato un punto di non ritorno nella regolazione dello strumento. In tal senso, con l'assegnazione della formazione professionale (tirocinio non curriculare e tirocinio curriculare nell'ambito dei percorsi di IeFP, formazione professionale su base regionale) nel campo di intervento esclusivo delle Regioni e con la dimensione concorrente della disciplina dell'istruzione (tirocini curriculare) sono cambiati radicalmente gli equilibri di regolazione, creando non poche criticità sia sul piano degli attori legittimati ad intervenire sia sul piano degli strumenti giuridici atti a definire (o coordinare) la disciplina dello strumento.

3.1. L'evoluzione della normativa a livello nazionale

Partendo dal principio, è possibile osservare come i primi riferimenti al tema dei tirocini, seppur non espliciti, risalgano al secolo scorso, ossia ai corsi per disoccupati disciplinati dalla L. n. 264/1949 (artt. 46-52) rivolti a lavoratori disoccupati o in dipendenza da eventi di guerra. Questi venivano definiti come corsi per l'addestramento, la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale dei lavoratori che avessero bisogno di riacquistare, accrescere o mutare rapidamente le loro capacità tecniche. Come emerge chiaramente dall'articolo 46, *“essi hanno carattere eminentemente pratico, con applicazione degli allievi in opere attinenti all'attività professionale oggetto del corso”*.

Quasi trent'anni più tardi, la L. n. 285/1977 introduce la formazione sul lavoro rivolta a giovani non occupati di età compresa fra i quindici e i ventinove anni che prevedeva, in relazione a concrete prospettive occupazionali, la possibilità per le Regioni di organizzare, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, attività di formazione professionale con periodi di formazione sul lavoro in impresa (art. 16-bis). In seguito, la L. n. 845/1978 ha introdotto il tirocinio pratico e di esperienza, anch'esso regolato dalle Regioni, per allievi delle istituzioni operanti nella formazione professionale finalizzato all'apprendimento dell'utilizzo di particolari impianti e macchinari nell'ambito di specifici processi di produzione al solo scopo di applicare sistemi di alternanza tra studio e lavoro (art. 15). Di interesse è il fatto che le attività formative previste per questa tipologia di *stage* dovessero essere finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale, definendo quindi una chiara linea di indirizzo dell'utilità dello strumento.

Per i lavoratori di età compresa fra i quindici e i ventinove anni la L. n. 863/1984 ha successivamente istituito il periodo di formazione in azienda legato all'assunzione nominativa con contratto di formazione e lavoro non superiore ai ventiquattro mesi (art. 9). È poi stato previsto con la L. n. 56/1987 il periodo di formazione professionale sul posto di lavoro, anch'esso legato ad un programma di assunzioni. Il periodo formativo sembrava essere propedeutico per un ingresso efficace del lavoratore in azienda che poteva essere assunto nominativamente da quest'ultima al termine del percorso.

Proseguendo, la L. n. 236/1993 ha introdotto il rapporto di ospitalità formativa destinato a utenti in formazione scolastica, universitaria e professionale, e a utenti che frequentano corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione, allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Come messo in evidenza da autorevole dottrina, con l'istituzione della nuova tipologia di *stage* sono state poste alcune novità. La prima di queste, riscontrabile al comma 14, faceva riferimento alla finalità dell'istituto “*agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro*”. In tal senso, il fine dello *stage* non veniva più inteso come quello di creare una pista di decollo privilegiata per l'avviamento al lavoro, bensì quello di dare la possibilità di un percorso formativo per facilitare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. A questo proposito, la disciplina non conteneva meccanismi di agevolazione all'assunzione, proprio perché l'obiettivo era essenzialmente formativo-orientativo, un approccio destinato a rivoluzionare la concezione dello *stage* ⁽¹⁾.

Tuttavia, a seguito degli esiti applicativi poco felici di quest'ultimo intervento legislativo ⁽²⁾, è intervenuta la decretazione di urgenza che, tra il 1995 e il 1996, ha gettato le basi per la definizione di un modello unico di tirocinio formativo e di orientamento nel 1997-1998. Di questo pacchetto legislativo fanno parte il DL n. 232/1995, il DL n. 326/1995, il DL n. 416/1995, il DL n. 515/1995, il DL n. 40/1996, il DL n. 181/1996, il DL n. 301/1996, il DL n. 405/1996 e il DL n. 511/1996. Come già messo in evidenza ⁽³⁾, sono poche le differenze che intercorrono tra questi decreti. In generale, in quasi tutti gli interventi viene fatto riferimento alla finalità di agevolare la scelta professionale mediante la conoscenza diretta del mondo

¹ P. PASCUCI, “Il nuovo modello dei tirocini formativi e di orientamento”, Capitolo secondo - sezione seconda – paragrafo N° 3 “Un nuovo modello subito in crisi: il “rapporto di ospitalità formativa” (L. n. 236/1993)”, p. 67, in *Stage e lavoro. La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento*, Giappichelli Editore, Torino, 2008.

² P. PASCUCI, “Il nuovo modello dei tirocini formativi e di orientamento”, Capitolo secondo - sezione seconda – paragrafo N° 3 “La provvisoria emersione dei “tirocini formativi e di orientamento” nei decreto-leggi del 1995-1996”, in *Stage e lavoro. La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento*, Giappichelli Editore, Torino, 2008.

³ P. PASCUCI, “Il nuovo modello dei tirocini formativi e di orientamento”, Capitolo secondo - sezione seconda – paragrafo N° 3 “La provvisoria emersione dei “tirocini formativi e di orientamento” nei decreto-leggi del 1995-1996”, in *Stage e lavoro. La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento*, Giappichelli Editore, Torino, 2008.

del lavoro e alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, mettendo quindi in evidenza il forte carattere formativo ed orientativo della misura come facilitatore dell'inserimento lavorativo.

La decretazione d'urgenza, come anche la normativa previgente, è poi stata assorbita dal già citato modello unico di tirocinio formativo e di orientamento introdotto nel 1997-1998 per mezzo della l. n. 196/1997 e il successivo DM n. 142/1998, che ha sancito il battesimo di una nuova epoca della disciplina degli *stage*, influente ancora oggi. Sulla scia dell'ultima decretazione, lo strumento veniva inteso come finalizzato alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi e all'agevolazione delle scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Tra i destinatari del tirocinio formativo e di orientamento venivano individuati, da una parte, studenti della scuola secondaria, allievi di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, studenti universitari, compresi i frequentanti di dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari, e, dall'altra parte, lavoratori inoccupati, disoccupati, nonché soggetti svantaggiati e portatori di handicap.

Qualche anno più tardi saranno poi disciplinati i tirocini per persone disabili con la l. n. 68/1999, finalizzati all'inserimento occupazionale di questa categoria di soggetti (art. 11). L'atto prevedeva infatti che *“al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, [...] possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge”*.

Con l'inizio del nuovo millennio, sono da poi da (ri)menzionare due interventi che, seppur abbiano contribuito all'evoluzione della normativa in materia, sono stati giudicati come incostituzionali dalla Corte. Ossia l'art. 60 del D.lgs. n. 276/2003 ⁽⁴⁾ sui tirocini estivi di orientamento e l'art. 11 del DL n. 138/2011 ⁽⁵⁾, che limitava l'utilizzo dei tirocini extracurricolari ai soli neo-diplomati e neo-laureati entro dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio. Come già riportato, questi due interventi sono stati le vittime principali in tema di tirocini a seguito della Riforma del Titolo V, che ha, in

⁴ Dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 50/2005.

⁵ Dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 287/2012.

molti casi, messo sotto scacco l'azione statale in tema di formazione professionale.

Conclusa questa stagione, segnata, per quanto riguarda l'intervento del 2003 e del 2011, dall'incertezza relativa alla possibilità di intervento in materia da parte dello Stato, si è poi giunti, su invito dell'art. 1, comma 34, della L. n. 92/2012, in sede di Conferenza Stato-Regioni, alla stipulazione delle Linee guida sui tirocini formativi e di orientamento (extracurricolari) che, dal 2013 in avanti, passando per quelle attualmente vigenti del 2017, hanno rappresentato lo strumento normativo prediletto (e più prudente) per evitare giudizi di illegittimità da parte della Corte costituzionale, nonché per regolare e disciplinare lo strumento.

Va qui nuovamente sottolineato come questo intervento abbia rappresentato una novità non soltanto sul piano dello strumento giuridico adoperato per contribuire alla disciplina dei tirocini extracurricolari, spettante poi alle singole Regioni, ma anche su quello dell'introduzione di alcuni concetti e tratti definatori destinati a plasmare l'utilizzo e l'immaginario collettivo dello strumento, conferendogli, soprattutto con le Linee guida del 2017, una chiara impronta occupazionale. Per quanto concerne invece il tirocinio curricolare, è da segnalare, da una parte, l'istituzione dei tirocini formativi e di orientamento previsti dal DM n. 270/2004, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, attivabili durante il percorso di studi per *“agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso”* e, dall'altra parte, le normative che si sono susseguite per la regolazione dell'alternanza scuola-lavoro e la relativa applicazione in forma di tirocinio curricolare: L. n. 53/2003 (D.lgs n. 77/2005), L. n. 107/2015, L. n. 145/2018.

A solo scopo di menzione, va poi osservato come, sempre per mezzo dello strumento delle Linee guida, la Conferenza Stato-Regioni si sia espressa, parallelamente, nella regolazione di alcune particolari tipologie di tirocinio come quella rivolta a persone straniere finalizzata al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine (2014) e in quella finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti (2015). Da ultimo, va segnalato il tirocinio professionale, come indicato dal D.lgs. n. 15/2016 (a modifica del D.lgs. n. 206/2007 che aveva previsto il tirocinio di adattamento) il quale rappresenta

una tipologia di *stage*, curriculare o non curriculare, non rientrante nell'ambito di applicazione delle Linee guida, finalizzata all'accesso ad una professione regolamentata.

3.2. Classificazione: tirocini curricolari e tirocini extracurricolari a livello nazionale

Alla luce della mappatura appena esposta, finalizzata anche al confronto degli elementi che contraddistinguono un tirocinio curriculare da un tirocinio non curriculare, è stato possibile ricondurre le tipologie di tirocinio mappate a livello nazionale nelle macro-categorie di curriculare ed extracurricolare sulla base dei seguenti criteri, dedotti da quanto espresso dalle fonti citate che sono intervenute sul principio di distinzione delle due categorie: finalità di conseguimento di un titolo di studio; svolgimento del tirocinio durante il percorso di studi/formazione; indicazione tra i destinatari di soggetti frequentati corsi di istruzione e formazione.

In tal senso, oltre che all'esplicito riferimento alla dimensione della curricularità o a quella della non curricularità del tirocinio, contenuto nelle definizioni proposte negli interventi legislativi vigenti e previgenti mappati sul piano nazionale, si è rivelato utile guardare alla categoria dei destinatari della misura. Se infatti l'indirizzo di una tipologia di tirocinio in favore di disoccupati e inoccupati lo ricondurrebbe nella categoria degli extracurricolari, il riferimento a studenti frequentanti percorsi secondari o terziari lo porrebbe invece nell'alveo dei curricolari. Considerato il fatto che una tipologia di tirocinio potrebbe rientrare sia nella categoria curriculare sia in quella non curriculare, comprendendo in genere più destinatari diversi (disoccupati, inoccupati, studenti ecc.) si è proceduto con una triplice suddivisione delle tipologie mappate nelle seguenti macro-categorie: (a) extracurricolare, (b) curriculare e (c) extracurricolare-curriculare.

In questo modo, è possibile osservare come rientrano nella macro-categoria di extracurricolare (a) undici tipologie di tirocinio ⁽⁶⁾:

⁶ Va precisato come le Linee guida del 2013 facciano riferimento al tirocinio formativo e di orientamento. Tuttavia, al suo interno tripartisce lo strumento in tre tipologie in base ai destinatari di riferimento.

- (i) tirocini extracurricolari (formativo, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) - Linee guida 2017 - Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- (ii) tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione - Linee guida 2015 per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- (iii) tirocini per persone straniere residenti all'estero - Linee guida 2014 in materia di tirocini per persone stranieri residenti all'estero;
- (iv) tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro - Linee guida del 2013 in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- (v) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati - Linee guida del 2013 in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- (vi) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo e protezione internazionale - Linee guida 2013 in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- (vii) tirocini formativi e di orientamento non curricolari per neo-laureati/diplomati - DL n. 138/2011;
- (viii) tirocinio estivo di orientamento - D.lgs. n. 276/2003;
- (ix) tirocini per persone disabili - L. n. 68/1999;
- (x) periodo di formazione professionale sul posto di lavoro - L. n. 56/1987;
- (xi) periodo di formazione in azienda - L. n. 863/1984;

Per quanto riguarda i curricolari (b) rientrano nella macro-categoria sette tipologie di tirocinio:

- (i) tirocini formativi e di orientamento (PCTO) - L. n. 145/2018
- (ii) tirocini formativi e di orientamento (Alternanza scuola-lavoro) - L. n. 107/2015
- (iii) tirocini formativi e di orientamento - DM n. 270/2004;
- (iv) tirocini formativi e di orientamento (Alternanza scuola-lavoro) - L. n. 53/2003
- (v) tirocinio pratico e di esperienza - L. n. 845/1978;
- (vi) formazione sul lavoro - L. n. 285/1977;
- (vii) corsi per disoccupati - L. n. 264/1949.

Rientrano sia nella macro-categoria extracurriculare-curriculare (c) tredici tipologie di tirocinio:

- (i) tirocinio professionale - D.lgs. n. 15/2016;
- (ii) tirocini formativi e di orientamento - L. n. 196/1997;
- (iii) tirocini formativi e di orientamento - DM 142/1998;
- (iv) tirocini formativi e di orientamento (nel testo la denominazione adoperata è tirocinio pratico e di esperienza) - DL 511/1996;
- (v) tirocini formativi e di orientamento (nel testo la denominazione adoperata è tirocinio pratico e di esperienza) - DL 405/1996;
- (vi) tirocini formativi e di orientamento (nel testo la denominazione adoperata è tirocinio pratico e di esperienza) - DL 301/1996;
- (vii) tirocini formativi e di orientamento (nel testo la denominazione adoperata è tirocinio pratico e di esperienza) - DL 181/1996;
- (viii) tirocini formativi e di orientamento (nel testo la denominazione adoperata è tirocinio pratico e di esperienza) - DL 40/1996;
- (ix) tirocini formativi e di orientamento (nel testo la denominazione adoperata è tirocinio pratico e di esperienza) - DL 515/1995;
- (x) tirocini formativi e di orientamento (nel testo la denominazione adoperata è tirocinio pratico e di esperienza) - DL 416/1995;
- (xi) tirocini formativi e di orientamento (nel testo la denominazione adoperata è tirocinio pratico e di esperienza) - DL 326/1995;
- (xii) tirocini formativi e di orientamento (nel testo la denominazione adoperata è tirocinio pratico e di esperienza) - DL 232/1995;
- (xiii) rapporto di ospitalità formativa - L. n. 236/1993.

Non collocabile in nessuna delle macro-aree, quattro tipologie:

- (i) alternanza scuola-lavoro - D.lgs n. 77/2015
- (ii) tirocinio d'impresa - L. n. 30/2003;
- (iii) tirocinio di adattamento - D.lgs. n. 206/2007
- (iv) tirocinio formativo e di orientamento – L. n. 92/2012

Facendo alcune considerazioni in merito alla classificazione appena proposta, è possibile osservare come il “viaggio” (burrascoso) del tirocinio sia stato contraddistinto da una prima fase in cui lo strumento era rivolto a persone frequentanti corsi finalizzati ad un rapido reinserimento nel mondo del lavoro, come nel caso dei corsi per disoccupati previsti dalla L. n. 264/1949. Essendo questa forma di tirocinio *ante litteram* specificamente legata a corsi di addestramento e formazione professionale, nonché rivolta ad allievi frequentanti gli stessi, è possibile dedurre come la radice primaria

del tirocinio sia quindi di impronta curriculare, seppur nel tempo essa si sia diramata in modi molto diversi sia a livello formale che sostanziale, dando vita alla matassa legislativa odierna. Su questa linea si collocava anche la formazione sul lavoro disciplinata dalla L. n. 285/1977, promossa dalle Regioni in accordo con le organizzazioni datoriali e sindacali che prevedeva un periodo di formazione in azienda.

La disciplina dei curricolari è poi passata attraverso il tirocinio pratico e di esperienza della L. n. 845/1978 rivolto ad allievi frequentanti corsi di formazione professionale volti a promuovere l'occupazione. Tuttavia, è interessante notare come a partire dal rapporto di ospitalità formativa della L. n. 236/1993 e per tutta la decretazione d'urgenza emanata tra il 1995-1996, fino all'istituzione del modello unico di tirocinio con la L. n. 196/1997 e il DM n. 142/1998, il tirocinio curriculare abbia trovato comunione, o meglio convivenza, con il tirocinio extracurricolare, rivolto anche a soggetti non frequentanti corsi di istruzione e formazione, attivabile quindi anche al di fuori di questi percorsi.

Dal canto suo il tirocinio extracurricolare aveva inizialmente trovato vita propria nella particolare versione dei periodi di formazione in impresa (periodo di formazione professionale sul posto di lavoro - L. n. 56/1987; periodo di formazione in azienda - L. n. 863/1984) volti a finalizzare programmi di assunzione da parte delle imprese, in cui la formazione imbastita sembrava essere sartoriale a questo fine.

Successivamente, anche per causa della già citata riforma del Titolo V, si è assistito alla sempre più marcata separazione tra il tirocinio curricolare e quello extracurricolare. La divisione si è così accentuata con la legislazione sull'alternanza scuola-lavoro, tra il 2003 e il 2018, e le relative modalità di applicazione anche nella forma di tirocini curricolari, e il DM n. 270/2004, il quale ha previsto la possibilità per i corsi di studio degli atenei di predisporre convenzioni volte a disciplinare attività formative anche in forma di tirocinio (curricolare) sulla scorta di quanto previsto dalla legislazione del 1996-1997.

Per ciò che concerne il resto della storia e del destino del tirocinio extracurricolare, è invece da evidenziare come, senza considerare l'intervento del 2018 sui PCTO, sia proprio su questa macro-categoria di tirocinio che si è espressa la più recente normativa dell'istituto (Linee guida del 2013 e del 2017), separandolo esplicitamente da quello curricolare e

collocandolo come uno strumento di formazione e orientamento (anche occupazionale) rivolto a soggetti non frequentanti percorsi di formazione e istruzione e svolto al di fuori di questi. Anche alla luce delle recenti evoluzioni, sarà interessante vedere come verranno recepite dalla stessa Conferenza Stato-Regioni le indicazioni riportate nella finanziaria.

3.3. Classificazione delle tipologie di tirocinio per finalità a livello nazionale

A partire dal quadro fin qui delineato è possibile operare una suddivisione delle diverse tipologie di tirocinio guardando alla loro finalità prevalente. Pertanto, si è operata una tripartizione delle tipologie di tirocinio, utilizzando come criterio di smistamento, pur nella consapevolezza di un'inevitabile e sostanziale osmosi tra le tre diverse dimensioni, l'esplicito o il prevalente riferimento agli aspetti della formazione, dell'orientamento e dell'occupazione.

Sono quindi stati predisposti tre gruppi di finalità prevalente:

- (i) formazione e orientamento;
- (ii) formazione, orientamento e occupazione;
- (iii) formazione e occupazione, dove la prima sia evidentemente collegata ad una prospettiva occupazionale senza particolari riferimenti alla dimensione orientativa.

Nel primo gruppo (formazione e orientamento) possono essere collocati i corsi per disoccupati disciplinati dalla L. n. 264/1949. Infatti, la dimensione formativa emerge in modo inequivocabile con il riferimento all'addestramento, alla qualificazione, al perfezionamento e alla rieducazione professionale. La dimensione orientativa è presente ma emerge soltanto in modo marginale rispetto a quella formativa. In tal senso, all'art. 49 della stessa legge si legge che *“l'iscrizione ai corsi avviene su domanda dell'interessato diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con le direzioni dei corsi, provvede alla selezione e all'avviamento, tenendo presenti criteri razionali di orientamento professionale”*.

Inoltre, possono essere collocati in questo gruppo i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dalla L. n. 196/1997 e dal DM n. 142/1998, insieme alla appena precedente decretazione d'urgenza (DL n. 232/1995, DL n. 326/1995, DL n. 416/1995, DL n. 515/1995, DL n. 40/1996, DL n. 181/1996, DL n. 301/1996, DL n. 405/1996 e DL n. 511/1996), al rapporto di ospitalità formativa, disciplinato dalla L. n. 236/1993, al tirocinio estivo di orientamento dell'art. 60 del d.lgs. n. 276/2003, al tirocinio formativo e di orientamento non curriculare per neo-laureati/diplomati dell'art. 11 del DL n. 138/2011, ai tirocini per persone straniere finalizzati alla conclusione di un percorso di formazione professionale disciplinati dalle Linee guida del 2014 e ai tirocini formativi e di orientamento in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti disciplinati dalle Linee guida del 2015.

Alla schiera si aggiungono inoltre i tirocini formativi e di orientamento curricolari, pur sempre rientranti nella disciplina del 1997-1998, previsti dal DM n. 270/2004 i quali rappresentano “*attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso*”. Rientrano poi in questa collocazione i tirocini previsti nell'ambito della legislazione dell'alternanza scuola-lavoro (L. n. 53/2003 (D.lgs. n. 77/2005), L. n. 107/2015, L. n. 145/2018) per via della loro evidente missione formativo-orientativa. In tutti questi provvedimenti, seppur con sfumature definitorie differenti, emerge quindi la finalità dello strumento nel favorire la formazione (riferimento ad attività formative, sviluppo delle competenze, apprendimento ecc.) e l'orientamento (agevolazione delle scelte professionali, orientamento) del tirocinante mediante, parafrasando le diverse formulazioni giuridiche, la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi.

Per quanto concerne il secondo gruppo (formazione, orientamento e occupazione), un elemento di interesse da mettere in rilievo è rappresentato da come le Linee guida, del 2013 prima e del 2017 poi, riguardanti la disciplina dei tirocini extracurricolari formativi e di orientamento, abbiano introdotto nelle proprie definizioni una prospettiva che sembra tenere insieme la dimensione formativa e di orientamento con quella occupazionale in relazione più o meno diretta alla configurazione dello strumento come una misura di politica attiva. È infatti l'esplicito riferimento a quest'ultima che

pare giustificare il riferimento all'utilizzo del tirocinio anche come leva occupazionale, insieme a quella formativa e di orientamento.

All'interno di questo gruppo, inoltre, possono rientrare a pieno titolo anche i tirocini professionali (d.lgs. n. 15/2016) e i precedenti tirocini di adattamento (d.lgs. n. 206/2007), per via della loro evidente utilità alla formazione e all'orientamento del praticante ma, soprattutto, per via della loro obbligatorietà per l'accesso alla professione ordinistica di riferimento. Tra questi vanno inoltre considerati i tirocini per disabili disciplinati dalla L. n. 68/1999, per i quali viene esplicitato l'obiettivo occupazionale, ma anche la finalità formativa e di orientamento.

Infine, assumono una natura prevalentemente formativo-occupazionale la formazione sul lavoro prevista dalla L. n. 285/1977 e il periodo di formazione in azienda disciplinato dalla L. n. 863/1984. In questi casi la dimensione formativa sembra infatti essere direttamente legata ad una precisa prospettiva e impegno occupazionale.

3.4. Classificazione per finalità a livello regionale

Operando un lavoro di classificazione anche sulla base della mappatura regionale in tema di tirocini è stato possibile riscontrare come 19 Regioni/Province autonome su 21 definiscano il tirocinio come formativo e di orientamento, nonché avente finalità occupazionali, facendo direttamente riferimento allo *stage* come misura di politica attiva o come strumento di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento). In molti di questi casi viene direttamente ripresa la definizione di tirocinio proposta dalle Linee guida.

Di queste, 6 Regioni/Province autonome coprono la finalità formativa, di orientamento e occupazionale prevedendo anche una suddivisione in diverse tipologie di tirocinio extracurricolare in base alle finalità formative, orientative e occupazionali, prendendo spunto o replicando la distinzione prevista dalle Linee guida del 2013 (Friuli-Venezia Giulia, Puglia (non ha recepito le Linee guida del 2017), Sardegna, Toscana, Veneto, Provincia

autonoma di Bolzano) ⁽⁷⁾. Sono soltanto 2 le Regioni (Campania, Piemonte) dalle cui definizioni non traspare un riferimento più o meno esplicito alla dimensione dell'orientamento.

Pertanto, emerge come la stragrande maggioranza delle Regioni abbia di fatto ripreso l'impianto definitivo e finalistico delle Linee guida del 2017 in base alle quali il tirocinio veniva definito o inteso come una misura di politica attiva, nonché di formazione e di orientamento. In tal senso, viene rilevato come la maggior parte di queste Regioni/Province autonome (15) abbia altresì optato di replicare l'adozione di un'unica tipologia di tirocinio per i diversi destinatari previsti dalla misura, senza ulteriori distinzioni di finalità (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Trento).

Questa strada è stata invece adottata da una quota minoritaria di Regioni/Province autonome (6), prevedendo appunto una suddivisione del tirocinio extracurricolare in più tipologie, cercando un allineamento tra finalità e destinatari della misura (Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Sardegna, Toscana, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano). La "ribellione" di queste Regioni/Province autonome mostra come l'autonomia su questi temi (legittimata a livello costituzionale) sia ancora considerata rilevante nello scegliere il grado di recepimento di un accordo a livello di Conferenza Stato-Regioni, come è stato quello delle Linee guida del 2017. Al di là del giudizio e delle finalità politiche, rimane il fatto che quest'ultime, come anche la legge di bilancio, possono senz'altro indirizzare e suggerire sviluppi normativi ma, a suddivisione delle competenze Stato-Regioni vigente, non sono in grado di travolgere l'autonomia (in taluni casi positivamente creativa) delle istituzioni regionali.

⁷ Come mostrato in precedenza: (i) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, in favore di persone in possesso di un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi; (ii) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati all'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità), inoccupati e lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione; (iii) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

3.5. Classificazione: le Regioni e il riferimento al tirocinio come strumento/metodo formativo per i giovani

Il riaccentramento di tutte le tipologie di tirocinio extracurricolare operato per tramite delle Linee guida del 2017 si è quindi riversato sulla normativa regionale, che solo in casi minoritari ha mantenuto un chiaro riferimento alla dimensione della transizione dalla scuola al lavoro, nonché una tipologia di tirocinio ad hoc per i giovani neo-laureati/diplomati/qualificati. Porre l'attenzione su questo aspetto significa quindi cercare di comprendere quanto, almeno a livello normativo, lo strumento del tirocinio sia progettato a favore dei giovani e al rispetto delle loro peculiarità ed esigenze, nonché del loro particolare status nel mercato del lavoro.

In tal senso, guardando alle singole normative regionali di recepimento delle Linee guida del 2017, è possibile misurare il livello di interesse nei confronti dei giovani da parte delle Regioni e delle Province autonome, considerando alcuni indicatori costruiti sulla base dei riferimenti espliciti e delle sfumature definitorie contenute negli atti regionali:

- (a) riferimento a giovani (esplicito/implicito);
- (b) riferimento a titolo di studio entro dodici mesi;
- (c) assimilazione dei neo-laureati/diplomati/qualificati tra i soggetti in stato disoccupazione e soggetti (d) che hanno completato i percorsi secondari/terziari;
- (e) riferimento alla transizione scuola-lavoro;
- (f) normazione del tirocinio estivo;
- (g) normazione del tirocinio curricolare.

Si propone quindi la seguente classificazione:

14 Regioni/Province autonome su 21 (Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano) hanno almeno un riferimento, esplicito o implicito, ai giovani. Ciò significa che ricomprendono almeno uno degli indicatori sopra esposti.

5 Regioni/Province autonome su 21 (Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Toscana, Veneto) esplicitano il fatto che tra i destinatari del

tirocinio sono compresi i neo-diplomati/qualificati/laureati, o altrimenti denominati ma comunque rientrabili nella categoria, da non più di dodici mesi. Viene ricompresa in questo gruppo anche la regione Toscana, pur avendo stabilito il tetto a ventiquattro mesi.

4 Regioni/Province autonome su 21 (Calabria, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta) fanno riferimento a coloro che *“hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria”* (intendibili quindi come neo-diplomati/qualificati/laureati), ricomprendendoli però nella macro-categoria dei disoccupati (*“soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015”*). Per quanto potrebbe sembrare superfluo separare questo indicatore da quello precedente, la distinzione permette di mettere a fuoco un utilizzo (seppur legittimo) dello strumento in modo generalizzato verso i disoccupati, senza ulteriori distinzioni con i giovani disoccupati/inoccupati in fase di ingresso nel mercato del lavoro, da un utilizzo maggiormente diversificato che tenta di mettere capillarmente in luce la differenza sostanziale tra un *“giovane disoccupato”* alle prime armi e una persona, in età adulta, in stato di disoccupazione da più tempo o comunque con esperienze lavorative pregresse alle spalle.

4 Regioni/Province autonome su 21 (Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Sardegna, Provincia autonoma di Bolzano) fanno riferimento al tirocinio come uno strumento finalizzato a favorire la transizione scuola-università-lavoro dei giovani. In virtù del dato rilevato in precedenza, la rilevazione di questo indicatore è utile per comprendere quali sono le Regioni che, nonostante la riconduzione di tutte le tipologie di tirocinio sotto l'unica voce di tirocinio extracurricolare, hanno mantenuto un riferimento esplicito allo strumento come mezzo utile ai neo-diplomati/qualificati/laureati all'interno della categoria dei disoccupati per il processo di transizione nel mercato del lavoro.

6 Regioni/Province autonome su 21 (Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta, Veneto) contemplano il tirocinio estivo per il coinvolgimento di giovani/studenti.

3 Regioni/Province autonome su 21 (Lombardia, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano), infine, considerano il tirocinio curricolare. Si tratta della Lombardia, della Toscana e della Provincia Autonoma di Bolzano. Nel caso della Lombardia e della Provincia Autonoma di Bolzano, la normativa si esprime in merito esplicitando finalità e destinatari della misura, oltre che

alcune indicazioni tecniche. Nel caso della Toscana, invece, la delibera si limita a sottolineare che la Regione promuoverà l'attivazione di tirocini curriculari in accordo con le parti sociali coinvolte.

A seguito di questa ricognizione è quindi possibile riscontrare come la maggior parte delle Regioni (quattordici su ventuno) posseda un riferimento più o meno esplicito e diretto ai giovani/adolescenti e neo-diplomati/qualificati/laureati. Tuttavia, questo numero sembrerebbe essere “gonfiato” da quattro Regioni che assimilano i giovani nella macro-categoria dei disoccupati, adottando la dicitura “*soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria*”.

Sembra quindi lecito affermare che la ricomprensione dei giovani (neo-laureati/diplomati) sotto il cappello generico dei soggetti in stato di disoccupazione impedisca di mettere a fuoco le potenzialità di uno strumento così strutturato per favorire la formazione e l'orientamento dei giovani, nonché il loro inserimento nel mondo del lavoro. È infatti inequivocabile che per questa fascia di età un eventuale stato di disoccupazione abbia caratteristiche molto differenti rispetto a soggetti disoccupati in età più avanzata, che richiedono particolare accorgimento e (forse) un trattamento maggiormente mirato all'esigenza di comporre i primi tasselli del mosaico della propria professionalità.

Sono invece poche (appena 4) le Regioni che utilizzano un riferimento diretto al delicato e cruciale passaggio di transizione scuola-università-lavoro, che vede l'Italia con un periodo tra i più lunghi in Europa ⁽⁸⁾ e che dunque meriterebbe maggiore attenzione, nonché un più oliato e strutturato raccordo tra il sistema formativo e il sistema lavorativo, incentivando fin da subito giovani, istituzioni d'istruzione e formazione e imprese nell'attivazione di percorsi formativi, complementari a quelli tradizionali, volti a sostenere lo sviluppo di competenze tecnico-trasversali utili ad inserirsi nel mercato del lavoro.

⁸ Si veda, [Eurostat, School-to-work transition statistics, 2012](#) e F. PASTORE, C. QUINTANO, A. ROCCA, *Una riflessione sulla durata della transizione scuola-lavoro in Italia*, in *Scuola democratica*, Vol. 12, No. 2, 2021, pp. 253-277.

4. Conclusioni

L'intervento operato in legge di bilancio potrebbe generare un intreccio complesso di opportunità e rischi. Per queste ragioni, il lavoro qui esposto ha provato a ricostruire lo stato dell'arte della normativa a livello statale (vigente e previgente) e a livello regionale (vigente), mettendo a fuoco lo sviluppo della stessa nel corso del tempo e gli intrecci regolativi che si sono susseguiti tra Stato e Regioni.

Ciò che appare di estrema importanza è che questa operazione dall'alto non soffochi le inevitabili diverse declinazioni delle finalità di formazione e di orientamento che contraddistinguono le due macro-tipologie di curriculare ed extracurriculare, che inevitabilmente ne influenzano le rispettive sfumature definitorie. Da una parte, nel caso dello *stage* curriculare, si tratta di uno strumento maggiormente configurabile come un metodo formativo di sviluppo delle competenze trasversali e tecnico-professionali inserito in un percorso di studi. Dall'altra parte, invece, il tirocinio extracurriculare negli anni si è sempre più venuto a configurare come uno strumento propedeutico all'inserimento lavorativo, attraverso la formazione e l'orientamento del tirocinante.

In tal senso, constatando l'inevitabile tendenza dell'istituto ad assolvere anche a questa finalità occorre riconoscere l'importanza che il piano formativo su cui si fonda posseda un'evidente connessione con il percorso fin lì svolto dalla persona o, quantomeno, con le sue prospettive professionali. Pertanto, è possibile e auspicabile recuperare la funzione del tirocinio come facilitatore della transizione dalla scuola al lavoro, per mezzo della messa a regime del metodo formativo e di orientamento in situazione che lo contraddistingue.

Sul piano delle Regioni, è stato evidenziato come, ad oggi, quasi tutte abbiano recepito le ultime Linee guida del 2017 sui tirocini extracurricolari. Per quanto riguarda gli aspetti definitori e delle finalità dello strumento, è emerso come alcune di queste si limitino ad un semplice recepimento di quanto accordato in sede di Conferenza Stato-Regioni, mentre altre tentino di apportare una configurazione più specifica dell'utilizzo del tirocinio, anche prevedendo una propria distinzione tipologica in base ai diversi destinatari e alle diverse finalità. Pertanto, un approccio maggiormente

mirato e una minor generalizzazione dell'utilizzo del tirocinio potrebbero fungere da elementi di trasparenza ed efficacia in grado di rispondere alle specifiche esigenze di un target di beneficiari, come ad esempio i giovani. In tal senso, la predisposizione di varie tipologie di tirocinio, fondate su un unico ceppo definitorio da cui possono diramarsi radici strumentali e concettuali differenti, potrebbe dare voce alle diverse peculiarità a seconda del beneficiario a cui si rivolge.

Per quanto concerne il tirocinio curriculare, la normazione di questo strumento sembra aver trovato poco spazio nel campo di azione delle Regioni, come anche in quello dello Stato per ciò che concerne incentivi ed agevolazioni per una loro più ampia attivazione. Pur nella consapevolezza che questa macro-tipologia di *stage* rappresenta un elemento di "scontro" nella disciplina tra Stato e Regioni, un maggior e (prudente) impegno di quest'ultime nella sua regolazione e promozione, anche in accordo con gli istituti titolati ad attivare le convenzioni, potrebbe favorire una sua più ampia diffusione, nonché un più efficace innesco del dialogo tra mondo dell'istruzione-formazione e mondo del lavoro.

In tal senso, la conferenza Stato-Regioni potrebbe altresì prevedere le modalità con le quali le Regioni sono titolate ad intervenire nella sua promozione, eventualmente rimandando in modo chiaro alla normativa nazionale di riferimento a cui fa capo il tirocinio curriculare. Sembra questo essere un buon compromesso di regolazione e coordinamento per far decollare uno strumento, o meglio un metodo formativo, tanto prezioso quanto poco adoperato per la formazione delle persone. Ad oggi, la dimensione formativa e orientativa è infatti più puramente preservata nell'ambito di quest'ultima tipologia di tirocinio, grazie anche alla "tutela" dell'inserimento di questi in un percorso di studi e formazione.

Da ultimo, occorre osservare come l'intervento operato di recente dal legislatore statale non sembra essere utile ai fini di una chiarificazione della normativa di riferimento. Tema che appare di particolare rilevanza sia per gli aspetti definitivi che per l'individuazione dei beneficiari della misura.

Nel primo caso, è stato messo in evidenza come l'utilizzo della parola "studio" all'interno della definizione proposta dalla legge di bilancio (articolo 1, comma 720) rischi di far passare il messaggio che occorra implementare una formazione di tipo teorico e non invece una formazione, o un apprendimento, di carattere situazionale, che pare essere molto più

affine all'obiettivo dello strumento. Per quanto concerne il secondo aspetto, una interpretazione restrittiva della dicitura “soggetti con difficoltà di inclusione sociale” per la ridefinizione del campo di applicazione degli *stage* (articolo 1, comma 721, lettera a) potrebbe scaturire, dall'oggi col domani, nel drastico ridimensionamento delle attivazioni, senza preoccuparsi di disporre di vie alternative efficaci per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. A questo proposito, non si può non (ri)sottolineare come nel 2015 la Conferenza Stato-Regioni si era già espressa in merito alla disciplina dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti. Vien da sé che una eventuale riconfigurazione del campo di applicazione esclusivamente a questa tipologia, di certo non maggioritaria per quanto riguarda il numero delle attivazioni e la dimensione della categoria dei beneficiari, porterebbe ad un radicale restringimento della platea.

Tuttavia, va qui notato come le più recenti espressioni della volontà ministeriale ⁽¹⁾ abbiano “precisato” che i nuovi destinatari dei tirocini extracurricolari, ossia coloro con difficoltà di inclusione sociale, dovranno essere quei soggetti con maggiore distanza dal mercato del lavoro, rendendo quindi difficile non considerare anche i giovani, che rappresentano la stragrande maggioranza dei beneficiari attuali della misura, all'interno di questa cerchia. Pertanto, qualora dovesse prevalere una interpretazione più ampia della dicitura, includendo anche i giovani nella categoria dei soggetti con difficoltà di inclusione sociale “in virtù” della loro distanza dal mercato del lavoro, il tutto rischierebbe di risolversi paradossalmente in un nulla di fatto rispetto a quanto già previsto dal quadro attuale.

¹ Si vedano le memorie dell'audizione del Ministro del Lavoro Andrea Orlando in data 6 aprile 2022 sugli strumenti di ingresso nel mercato del lavoro: stage, tirocinio, apprendistato.

Parte II.

**TIPOLOGIE DI TIROCINIO
A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE**

Tabella 1. Tipologie tirocini a livello nazionale

DENOMINAZIONE	DEFINIZIONE	DESTINATARI	FONTE
TIROCINI NON CURRICULARI			
<p>Tirocini extracurricolari (formativo, di orientamento, di inserimento/ reinserimento lavorativo)</p>	<p>“1. Oggetto delle Linee guida</p> <p>Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in una situazione che non si figura come un rapporto di lavoro [...]”.</p>	<p>“1. Oggetto delle Linee guida [...]</p> <p>Oggetto delle presenti Linee guida sono i tirocini extracurricolari (formativo, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nei soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria; b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; c) lavoratori a rischio disoccupazione; d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99); persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni 	<p>Linee guida 2017 - Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento</p>

		criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014”.	
Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione	<p>“Art. 1 – Definizione</p> <p>Oltre alle tipologie espressamente previste all’interno delle Linee Guida in materia di tirocini (Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013), vengono istituiti i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti”.</p>	Persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti (dall’art. 1, Definizione)	Linee guida 2015 – Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione
Tirocini per persone straniere residenti all’estero	<p>“Articolo 1 – Definizione e tipologia di tirocinio</p> <p>Le persone straniere residenti all’estero possono attivare tirocini formativi e di orientamento ai sensi del combinato disposto dell’art. 27 co. 1 lett. F) del D.Lgs 268/1998 e dell’art. 40 co. 9 lett.a) del DPR 394 del 1999, finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine [...]”.</p>	Persone straniere che attestano un percorso di formazione da completare con il tirocinio in Italia, inclusi i disoccupati e inoccupati (da art. 1)	Linee guida 2014 – Linee guida in materia di tirocini per persone stranieri residenti all’estero

<p>Tirocini formativi e di orientamento</p> <p>Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro</p> <p>Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili</p>	<p>“1. Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie</p> <p>Il tirocinio viene definito come una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si figura come un rapporto di lavoro”.</p>	<p>“a) tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;</p> <p>b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali;</p> <p>c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale”.</p>	<p>Linee guida 2013 – Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento</p>
<p>Tirocini formativi e di orientamento non curriculari per neo-laureati/diplomati</p>	<p>“Titolo III – Misure a sostegno dell’occupazione - Art. 11 Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini</p> <p>1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti</p>	<p>Neo-diplomati Neo-laureati</p>	<p>D.l. n. 138/2011 (convertito nella l. n. 148/2011)</p>

	<p>preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. 2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione".</p>		
<p>Tirocinio estivo di orientamento</p>	<p>“Art. 60. Tirocini estivi di orientamento (dichiarato incostituzionale dalla Sentenza Corte costituzionale, con sentenza n. 50/2005)</p> <p>1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico”.</p>	<p>Adolescente/giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (da art. 60).</p>	<p>D.lgs. n. 276/2003</p>

<p>Tirocini per persone disabili</p>	<p>“Art. 11 Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa</p> <p>1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, [...] possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.</p> <p>2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché’ l’esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro”.</p>	<p>Disabili</p>	<p>L. n. 68/1999</p>
<p>Periodo di formazione professionale sul posto di lavoro</p>	<p>“Art. 17. Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l’impiego</p> <p>1.L’impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le corrispondenti associazioni sindacali, possono proporre alla</p>	<p>Lavoratori</p>	<p>L. n. 56/1987</p>

	<p>commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o circoscrizionale può stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione, nonché, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione può prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile.</p> <p>2. La convenzione può anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i requisiti e i criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al termine di tali periodi, l'impresa ha facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attività formative”.</p>		
--	--	--	--

Periodo di formazione in azienda	<p>“Art. 3 I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma terzo, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’ articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l’assunzione non avvenga per l’acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale”.</p>	Lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni.	L. n. 863/1984
TIROCINIO CURRICULARE			
Tirocini formativi e di orientamento (PCTO)	/	/	L. n. 145/2018
Tirocini formativi e di orientamento (Alternanza scuola-lavoro)	Tirocinio curriculare come metodo dell’alternanza, ovvero la fase pratica di un percorso.	Studenti del secondo ciclo che hanno compiuto il quindicesimo anno di età	L. n. 107/2015
Tirocini formativi e di orientamento	<p>“Art. 10 - Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi (comma 5, lett. d) d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori</p>	Studenti frequentanti i corsi	DM n. 270/2004

	<p>conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro”.</p>		
<p>Tirocini formativi e di orientamento (Alternanza scuola-lavoro)</p>	<p>“Art. 4. (Alternanza scuola-lavoro)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e46 con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro [...]”</p>	<p>Studenti del secondo ciclo che hanno compiuto il quindicesimo anno di età</p>	<p>L. n. 53/2003</p>
<p>Tirocinio pratico e di esperienza</p>	<p>“Art 15. Sistema formativo e impresa</p>	<p>Allievi delle istituzioni operanti nella formazione professionale</p>	<p>L. n. 845/1978</p>

	<p>Le istituzioni di cui all'articolo 5 operanti nella formazione professionale possono stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esse di periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro. Le regioni, nel regolare la materia, stabiliscono le modalità per la determinazione degli oneri a carico delle istituzioni per le attività formative di cui al comma precedente e assicurano la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio. Le attività formative di cui al primo comma sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale. Le regioni disciplinano le modalità per il tirocinio guidato presso le imprese degli allievi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera m)".</p>		
<p>Formazione sul lavoro</p>	<p>“Art. 16-bis Le regioni, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 2 ed in relazione a concrete prospettive occupazionali possono organizzare in intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedono periodi di formazione sul lavoro presso imprese singole o associate dei settori</p>	<p>Giovani non occupati, residenti nel comune, di età compresa fra i 15 e i 29 anni.</p>	<p>L. n. 285/1977 (con modifiche integrate dalla l. n. 479/1978)</p>

	<p>agricolo, artigianale, industriale, commerciale, turistico e dei servizi. Tali intese indicano altresì le quote, le modalità e i tempi per l'assunzione dei giovani che conseguano o abbiano conseguito la qualifica, ai sensi dell'articolo 16-quater”.</p>		
<p>Corsi per disoccupati</p>	<p>“Art 46. I corsi per disoccupati sono rivolti all'addestramento, alla qualificazione, al perfezionamento o alla rieducazione professionale dei lavoratori che, a causa dello stato di disoccupazione o in dipendenza degli eventi di guerra, abbiano bisogno di riacquistare, accrescere o mutare rapidamente le loro capacità tecniche, adattandole alla necessità della efficienza produttiva, alle esigenze del mercato interno del lavoro e alla possibilità di emigrazione. Essi hanno carattere eminentemente pratico, con applicazione degli allievi in opere attinenti all'attività professionale oggetto del corso”.</p>	<p>Lavoratori disoccupati o in dipendenza degli eventi di guerra.</p>	<p>L. n. 264/1949 (artt. 46-52)</p>
<p>TIROCINI EXTRACURRICULARI-CURRICULARI</p>			
<p>Tirocinio professionale</p>	<p>“Art. 4. (Definizioni) Modifiche all'articolo 4 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206</p> <p>5) dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti: n-bis) «tirocinio professionale»: un periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purché costituisca una</p>	<p>Praticanti che vogliono esercitare una professione regolamentata</p>	<p>D.lgs n. 15/2016</p>

	condizione per l'accesso a una professione regolamentata e che può svolgersi in forma di tirocinio curriculare o in forma di tirocinio extracurriculare o, laddove previsto, anche in apprendistato”.		
Tirocini formativi e di orientamento	<p>“Art 18. (Tirocini formativi e di orientamento)</p> <p>1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali: [...]”</p>	/	L. n. 196/1997
Tirocini formativi e di orientamento	<p>“1. Finalità</p> <p>1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e</p>	<p>“a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;</p>	D.m. n. 142/1998

	<p>di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859".</p>	<p>b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità; c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione; d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f); f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap".</p>	
--	--	---	--

<p>Tirocini formativi e di orientamento (nel testo la denominazione adoperata è tirocinio pratico e di esperienza)</p>	<p>“Art. 7 Tirocini formativi e di orientamento</p> <p>1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859”.</p>	<p>“(7. Durata)</p> <p>a) utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti che hanno concluso i relativi studi da non più di sei mesi;</p> <p>b) utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilità;</p> <p>c) studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi per diplomi universitari, hanno durata non superiore a dodici mesi e vengono promossi dalle università; per coloro che hanno concluso i predetti studi da non più di dodici mesi, fatta esclusione per quelli impegnati nel servizio militare o in quello civile, i tirocini hanno durata non superiore a dodici mesi e vengono promossi dalle università e dai centri di orientamento;</p> <p>d) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione. (sono compresi anche i cittadini comunitari e extracomunitari e portatori di handicap)”.</p>	<p>D.l. n. 511/1996</p>
<p>Tirocini formativi e di orientamento (nel testo la denominazione adoperata è tirocinio pratico e di esperienza)</p>	<p>“Art. 7 Tirocini formativi e di orientamento</p> <p>1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto</p>	<p>“a) utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti che hanno concluso i relativi studi da non più di sei mesi;</p> <p>b) utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilità;</p> <p>c) studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi per diplomi universitari, hanno durata non superiore a dodici mesi e</p>	<p>D.l. n. 405/1996</p>

	l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859".	vengono promossi dalle università; per coloro che hanno concluso i predetti studi da non più di dodici mesi, fatta esclusione per quelli impegnati nel servizio militare o in quello civile, i tirocini hanno durata non superiore a dodici mesi e vengono promossi dalle università e dai centri di orientamento; d) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione. (sono compresi anche i cittadini comunitari e extracomunitari e portatori di handicap)".	
Tirocini formativi e di orientamento (nel testo la denominazione adoperata è tirocinio pratico e di esperienza)	“Art. 6 Tirocini formativi e di orientamento 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859”.	“a) utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti in uscita; b) utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilità; c) studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi per diplomi universitari di primo grado, o per coloro che hanno concluso i relativi studi da non più di un anno; d) utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione. (sono compresi anche i cittadini comunitari e extracomunitari e portatori di handicap)”.	D.l. n. 301/1996
Tirocini formativi e di orientamento (nel testo la denominazione adoperata è	“Art. 6 Tirocini formativi e di orientamento	“a) utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti in uscita;	D.l. n. 181/1996

tirocinio pratico e di esperienza)	<p>1. 1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859".</p>	<p>b) utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilità; c) studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi per diplomi universitari di primo grado, o per coloro che hanno concluso i relativi studi da non più di un anno; d) utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione. (sono compresi anche i cittadini comunitari e extracomunitari e portatori di handicap)".</p>	
Tirocini formativi e di orientamento (nel testo la denominazione adoperata è tirocinio pratico e di esperienza)	<p>“Art. 6 Tirocini formativi e di orientamento 1. 1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859".</p>	<p>“a) utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti in uscita; b) utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilità; c) studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi per diplomi universitari di primo grado, o per coloro che hanno concluso i relativi studi da non più di un anno; d) utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione. (sono compresi anche i cittadini comunitari e extracomunitari e portatori di handicap)".</p>	D.l. n. 40/1996
Tirocini formativi e di orientamento (nel testo la	<p>“Art. 8 Tirocini formativi e di orientamento</p>	<p>“a) utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti in uscita;</p>	D.l. n. 515/1995

<p>denominazione adoperata è tirocinio pratico e di esperienza)</p>	<p>1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859".</p>	<p>b) utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilità; c) studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi per diplomi universitari di primo grado, o per coloro che hanno concluso i relativi studi da non più di un anno; d) utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione. (sono compresi anche i cittadini comunitari e extracomunitari e portatori di handicap)".</p>	
<p>Tirocini formativi e di orientamento (nel testo la denominazione adoperata è tirocinio pratico e di esperienza)</p>	<p>“Art. 8 Tirocini formativi e di orientamento 1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859".</p>	<p>“a) utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti in uscita; b) utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilità; c) studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi per diplomi universitari di primo grado, o per coloro che hanno concluso i relativi studi da non più di un anno; d) utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione. (sono compresi anche i cittadini comunitari e extracomunitari e portatori di handicap)".</p>	<p>D.l. n. 416/1995</p>
<p>Tirocini formativi e di orientamento (nel testo la denominazione adoperata è</p>	<p>“Art. 7 Tirocini formativi e di orientamento</p>	<p>“a) utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti in uscita;</p>	<p>D.l. n. 326/1995</p>

tirocinio pratico e di esperienza)	1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859".	b) utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilità; c) studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi per diplomi universitari di primo grado, o per coloro che hanno concluso i relativi studi da non più di un anno; d) utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione. (sono compresi anche i cittadini comunitari e extracomunitari e portatori di handicap)".	
Tirocini formativi e di orientamento (nel testo la denominazione adoperata è tirocinio pratico e di esperienza)	"Art. 7 Tirocini formativi e di orientamento 1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859".	"a) utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti in uscita; b) utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilità; c) studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi per diplomi universitari di primo grado, o per coloro che hanno concluso i relativi studi da non più di un anno; d) utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione. (sono compresi anche i cittadini comunitari e extracomunitari e portatori di handicap)".	D.l. n. 232/1995
Rapporto di ospitalità formativa	"Art. 9 Interventi di formazione professionale	Utenti che usufruiscono dei servizi delle università, dei provveditorati agli studi, delle istituzioni scolastiche pubbliche, dei	L. n. 236/1993

	<p>14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente e per suo tramite alla commissione regionale per l'impiego e alla regione, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli”.</p>	<p>centri di formazione e/o orientamento, degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.</p>	
NON CLASSIFICABILE			
Tirocinio formativo e di orientamento	/	/	L. n. 92/2012
Tirocinio di adattamento	<p>“Art. 4 Definizioni</p> <p>«tirocinio di adattamento»: l'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio è</p>	Praticanti	D.lgs. n. 206/2007

	oggetto di una valutazione da parte dell'autorità competente".		
Tirocinio d'impresa	/	/	L. n. 30/2003

Tabella 2. Tipologie di tirocini a livello regionale

DENOMINAZIONE	DEFINIZIONE	DESTINATARI	FONTE
ABRUZZO			
Tirocini extracurricolari	<p>“Articolo 1 - Oggetto e finalità delle Linee Guida</p> <p>1. Il tirocinio viene definito come una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.</p> <p>2. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si figura come un rapporto di lavoro”.</p>	<p>“Articolo 3 – Destinatari</p> <p>1. I destinatari dei tirocini extracurricolari sono prioritariamente:</p> <p>a) Soggetti che hanno completato da non più di 12 mesi i percorsi di istruzione e formazione professionale nel sistema regionale di formazione, o i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado o terziaria, compresi i percorsi di master e di dottorato;</p> <p>b) Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs 150/2015.</p> <p>c) Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporti di lavoro;</p> <p>d) Lavoratori a rischio disoccupazione, che secondo la definizione dell'articolo 19,</p>	DGR n. 112 del 22 febbraio 2018

		<p>comma 4, del d.lgs. n. 107/2015, sono i lavoratori a cui è stato intimato il licenziamento, mediante ricezione di apposita comunicazione, anche in pendenza del periodo di preavviso;</p> <p>e) Soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del Dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014.</p> <p>2. Al fine di assecondare la ricerca di altra occupazione, possono essere destinatari dei tirocini extracurricolari anche i soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione”.</p>	
Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione	/	/	Vengono recepite le Linee guida stabilite dalla CSR del 2015 DGR n. 875 del 29 dicembre 2020
	/	/	Vengono recepite le Linee guida

Tirocini per persone straniere residenti all'estero			stabilite dalla CSR del 2014 con la DGR n. 704 del 4 novembre 2014
BASILICATA			
Tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo)	“Articolo 1 – Disposizioni generali (comma 2) Il tirocinio , che non si configura come rapporto di lavoro, è una misura di politica attiva finalizzata a favorire l'orientamento al lavoro e di formazione in contesto lavorativo, mirata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo”.	“Articolo 2 – Destinatari. 1. Destinatari dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo) sono: a) I lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i e le persone prive di impiego; b) I lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; c) I lavoratori a rischio disoccupazione; d) Le persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione; e) Le persone disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999 e le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.p.r n. 21/2015; le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e	DGR n. 1130 del 24 ottobre 2017

		<p>soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs n. 24/2014”.</p>	
<p>Tirocini obbligatori e non obbligatori delle Professioni ordinistiche</p>	<p>“Definizioni</p> <p>Tirocinio professionale: il periodo di pratica obbligatorio e non obbligatorio, secondo i rispettivi ordinamenti, per l’accesso alle professioni ordinistiche. Lo svolgimento del tirocinio professionale, per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, è regolato dalla normativa stabilita per il rispettivo Ordine o Collegio professionale. Sono esclusi i tirocini relativi alle professioni sanitarie, che seguono una propria normativa speciale. Per le professioni che non richiedono un tirocinio obbligatorio, il tirocinio professionale consiste nello svolgimento di un periodo di apprendimento e di formazione presso il soggetto ospitante, regolato dal progetto formativo (Allegato A2) redatto dal soggetto ospitante e la supervisione di un tutor professionale”.</p>	<p>“Tirocinante o destinatario:</p> <p>Per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, il tirocinante il giovane iscritto al registro dei praticanti presso un Ordine o Collegio professionale; nei casi in cui non è previsto il tirocinio obbligatorio, il tirocinante il giovane che ha conseguito il titolo di studio necessario per l’accesso alle professioni ordinistiche e intende svolgere un’esperienza di apprendimento e formazione professionale. Il tirocinante il destinatario del presente Avviso, ed il giovane in età compresa tra 18 e 34 anni (35 non compiuti) all’atto della presentazione della domanda di partecipazione da parte del soggetto ospitante”.</p>	<p>D.D n. 145 del 3 marzo 2021</p>
<p>Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale,</p>	/	/	<p>Vengono recepite le Linee guida del 2015 nella DGR n.</p>

all'autonomia delle persone e alla riabilitazione			557 del 24 maggio 2016
CALABRIA			
Tirocinio formativo e di orientamento	<p>“Art. 1 – Finalità, tipologie e destinatari</p> <p>[...] Il tirocinio come misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come rapporto di lavoro”.</p>	<p>“Articolo 1 – Finalità, tipologie e destinatari</p> <p>(comma 3) I tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento /reinserimento lavorativo) sono rivolti a:</p> <p>a) Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione superiore secondaria e terziaria;</p> <p>b) Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;</p> <p>c) Lavoratori a rischio di disoccupazione;</p> <p>d) Soggetti gli occupati che siano in cerca di altra occupazione;</p> <p>e) Soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all’art. 1, comma 1, legge 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.p.r n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da</p>	DGR. n. 613 del 11 dicembre 2017

		parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. 24/2014”.	
Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione	/	/	Vengono recepite le Linee guida del 2015 nella DGR n. 472 del 29 ottobre 2018
CAMPANIA			
Tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo)	<p>“Articolo 1 – Definizioni, tipologie di tirocinio e ambiti di applicazione</p> <p>1. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva al lavoro svolta presso datori di lavoro pubblici o privati. Attraverso tale strumento si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum vitae e favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo.</p> <p>2. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. In nessun modo lo svolgimento di attività formative nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione del buon esito di tali attività possono rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante”.</p>	<p>“Articolo 1 – Definizioni, tipologie di tirocinio e ambiti di applicazione</p> <p>(comma 4) La tipologia di tirocinio oggetto del presente regolamento è rappresentata dai tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), i cui destinatari sono:</p> <p>a) i lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10</p>	DGR n. 103 del 22 febbraio 2018

		<p>dicembre 2014, n. 183) e successive modifiche e integrazioni;</p> <p>b) i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dal D. Lgs n. 150/2015;</p> <p>c) i lavoratori a rischio di disoccupazione, ovvero lavoratori in forza presso aziende con unità operative ubicate in Campania interessati da provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per crisi aziendale, CIGS per procedure concorsuali/cessazione attività, CIGS per riconversione aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione o Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga e lavoratori di imprese che aderiscono ai contratti di solidarietà;</p> <p>d) le persone già occupate che siano in cerca di altra occupazione;</p> <p>e) le persone svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali); i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21 (Regolamento relativo</p>	
--	--	--	--

		<p>alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25); le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI);</p> <p>f) le persone disabili di cui all'art. 1, co. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)".</p>	
Tirocinio obbligatorio e non obbligatorio per l'accesso alle professioni ordinistiche	/	/	DGR n. 21 del 17 gennaio 2017
Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento	/	/	Vengono recepite le Linee guida del 2015 nella DGR n.

finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione			103 del 20 febbraio 2018
Tirocini per persone straniere residenti all'estero	/	/	Vengono recepite le Linee guida del 2014 nella DGR 9 marzo 2015 n. 77
EMILIA-ROMAGNA			
Tirocini	<p>“Articolo 1 – Tirocini</p> <p>1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini, nell’ambito dell’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali misure formative di politica attiva, finalizzate a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento e il reinserimento lavorativo. I tirocini consistono in periodi di orientamento al lavoro e di formazione in situazioni che non si configurano come rapporti di lavoro. Resta ferma la speciale disciplina contenuta nell’articolo 26 novies”.</p>	<p>“Art. 25 Destinatari e durata dei tirocini</p> <p>(comma 1) I tirocini sono rivolti alle persone che abbiano assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53)</p> <p>(comma 3) La durata massima dei tirocini, comprensiva di proroghe, non può essere superiore a ventiquattro mesi, laddove i tirocinanti siano persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999; a dodici mesi laddove i tirocinanti siano persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991, richiedenti nonchè titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di</p>	L. r. n.1 del 4 marzo 2019

		<p>protezione sussidiaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale, ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998, vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo n. 24 del 2014; a sei mesi, in tutti gli altri casi”.</p>	
<p>Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione</p>	<p>“Art. 26 novies Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione</p> <p>1. I tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti sono regolati dalle disposizioni precedenti, nonché dalle norme che seguono, che prevalgono in caso di contrasto”.</p>	<p>Personae prese in carico dai servizi sanitari competenti</p>	<p>L. r. n.1 del 4 marzo 2019</p>

Tirocini per persone straniere residenti all'estero	/	/	Vengono recepite le Linee guida del 2014 nella DGR n. 2 del 2 febbraio 2015
FRIULI VENEZIA GIULIA			
<p>Tirocini extracurricolari formativi e di orientamento, di inserimento e reinserimento al lavoro anche a favore di soggetti svantaggiati e tirocini estivi</p> <p>Tirocini per cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero</p> <p>Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione</p> <p>Tirocini extracurricolari in mobilità geografica all'interno dei paesi dell'Unione</p>	<p>“Capo I - Principi, finalità e oggetto - Articolo 1 – Principi, finalità e oggetto</p> <p>2. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo, l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione delle persone.</p> <p>3. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura quale rapporto di lavoro”.</p>	<p>“Capo II – Tirocini extracurricolari formativi e di orientamento, di inserimento e reinserimento al lavoro anche a favore di soggetti svantaggiati e tirocini estivi</p> <p>2. Le tipologie di tirocinio realizzabili sono le seguenti:</p> <p>a) tirocinio formativo e di orientamento, finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nel periodo di transizione tra scuola e lavoro mediante una misura di carattere formativo a diretto contatto con il mondo del lavoro e rivolto a persone che hanno conseguito un titolo di studio universitario o un diploma tecnico superiore, persone che hanno conseguito un diploma della scuola secondaria superiore e a coloro che hanno conseguito un attestato di qualifica o di diploma professionale entro e non oltre i dodici mesi dal conseguimento, rispettivamente, del titolo di studio o della qualifica;</p> <p>b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro, finalizzato a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del</p>	D.P.Reg n. 57 del 19 marzo 2018

		<p>lavoro e rivolto a soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente in materia, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;</p> <p>c) tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti svantaggiati, rivolto a: [...]</p> <p>d) tirocinio formativo o di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento rivolto a persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);</p> <p>e) tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento rivolto a persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999 e inserite nei percorsi personalizzati di cui all'articolo 36, comma 3 bis, lettera c), della legge regionale 18/2005;</p> <p>f) tirocinio estivo, con finalità formative e orientative, rivolto a studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale e dell'Università, attivabile nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche.</p> <p>Capo III – Tirocini per cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero</p>	
--	--	--	--

		<p>Art. 16 - Oggetto e ambito di applicazione</p> <p>1. I cittadini non appartenenti all'U.E. residenti all'estero possono attivare tirocini formativi e di orientamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 co. 1 lett. f) del DLgs. 286/1998 e dell'art. 40, co. 9 lett a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine.”</p> <p>Capo IV – Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione</p> <p>Art. 29 - Oggetto e ambito di applicazione dei tirocini inclusivi.</p> <p>1. Il presente Capo disciplina i percorsi di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dai servizi sociali o</p>	
--	--	---	--

		dai servizi sanitari competenti o da entrambi, di seguito denominati tirocini inclusivi”.	
LAZIO			
Tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo)	<p>“Articolo 1 – Disposizioni generali</p> <p>1. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a favorire l’orientamento al lavoro, l’arricchimento delle conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo.</p> <p>2. Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro”.</p>	<p>“Art. 2 – Destinatari</p> <p>1. Destinatari dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo) sono:</p> <p>a) i lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. e le persone prive di impiego;</p> <p>b) i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;</p> <p>c) i lavoratori a rischio di disoccupazione;</p> <p>d) le persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione;</p> <p>e) le persone disabili di cui all’art. 1, co. 1, della l. n. 68/1999 e le persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.p.r. n. 21/2015; le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di</p>	DGR n.576 del 2 agosto 2019

		<p>soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014.</p> <p>2. I soggetti minori di età non sono destinatari di tirocini. Sono fatti salvi i tirocini promossi dai Centri per l'Impiego durante il periodo estivo in favore di soggetti minori che abbiano assolto all'obbligo di istruzione e siano iscritti al successivo anno del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'art. 1 co. 3 del d.lgs. 76/2005 e s.m.i.”.</p>	
<p>Tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale</p>	<p>“1. Disposizioni generali</p> <p>1. I tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale non configurano un rapporto di lavoro”.</p>	<p>“2. I soggetti destinatari di tali tipologie di tirocinio sono:</p> <p>a) i soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. ;</p> <p>b) i soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4, co. 1, legge 8 novembre 1991, n. 381;</p> <p>c) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell'art. 13 legge 11 agosto 2003, n. 228 a favore delle vittime di tratta;</p> <p>d) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;</p>	<p>DGR n. 511 del 30 dicembre 2013</p>

		<p>e) i soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all'articolo 5, co. 6, decreto legislativo n. 286/1998;</p> <p>f) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui all'art. 2, lett. e) e g), decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;</p> <p>g) i richiedenti asilo come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303”.</p>	
Tirocini per persone straniere residenti all'estero	/	/	Vengono recepite le Linee guida del 2014 nella DGR n. 902 del 3 dicembre 2019
LIGURIA			
Tirocini extracurricolari	<p>“Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione</p> <p>1. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo.</p> <p>2. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un</p>	<p>“Articolo 2 – Destinatari</p> <p>Possono essere destinatari di un tirocinio di cui alla presente disciplina tutti i soggetti in età lavorativa, che abbiano assolto all’obbligo di scolastico. In particolare, si rivolgono a:</p> <p>a) Lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 e s.m.i e le persone prive di occupazione;</p>	DGR n.1186 del 28 dicembre 2017

	<p>rapporto di lavoro. è tuttavia soggetto alle comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.”</p>	<p>b) Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;</p> <p>c) Lavoratori a rischio di disoccupazione;</p> <p>d) Lavoratori occupati che siano in cerca di nuova occupazione;</p> <p>e) Persone disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della L. 68/1999; persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, della L. 381/1991; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. 21/2015; le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs 24/2014;</p> <p>f) Altri soggetti privi di occupazione;</p> <p>g) Ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro.”</p>	
<p>Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione:</p> <p>a) percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa;</p>	/	<p>“Articolo 3 – Tipologia di percorsi</p> <p>Alla luce delle valutazioni effettuate in merito alla specifica condizione individuale e sociale nonché alla concreta possibilità di integrazione e/o re-integrazione sociale e/o lavorativa, i competenti servizi pubblici</p>	DGR 7 aprile 2017 n. 283

<p>b) percorsi integrati di formazione in situazione; c) percorsi integrati di socializzazione; d) percorsi di inclusione sociale attiva</p>		<p>territoriali possono attivare a favore delle persone in carico i seguenti percorsi di recupero:</p> <p>a) percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa: sono attivabili a favore di quelle persone per le quali prevedibile il recupero di abilità lavorative tali da consentirne il successivo inserimento occupazionale attraverso un percorso tutelato di acquisizione di capacità di adattamento all'ambiente e di avvicinamento al mondo del lavoro;</p> <p>b) percorsi integrati di formazione in situazione: sono attivabili a favore di quelle persone per le quali i servizi pubblici ritengano utile attivare esperienze formative in situazione con l'obiettivo di acquisire capacità relazionali e professionali propedeutiche ad un successivo percorso di inserimento lavorativo. Sono strumenti particolarmente duttili nel caso di soggetti portatori di bisogni di crescita individuale ancora in parte indeterminati in quanto consentono loro di acquisire ruolo e identità sociale;</p> <p>c) percorsi integrati di socializzazione: sono attivabili a favore di quelle persone che, sebbene all'avvio del percorso, presentino condizioni personali tali da non consentire loro di raggiungere i requisiti minimi per un effettivo inserimento lavorativo, dimostrano</p>	
---	--	---	--

		<p>comunque un'adeguatezza comportamentale e relazionale tali da trarre un concreto beneficio da un'attività di socializzazione svolta in ambiente di lavoro;</p> <p>d) percorsi di inclusione sociale attiva: sono attivabili a favore di persone in stato di disagio sociale e a rischio di esclusione. Nell'ambito di questo percorso, a fronte di un sostegno economico, viene richiesto alla persona un impegno a svolgere attività di pubblica utilità, a partecipare a attività di socializzazione e/o percorsi di formazione volti a garantire un recupero delle autonomie sociali e un minimo livello di sussistenza”.</p>	
Tirocini per persone straniere residenti all'estero	/	/	Vengono recepite le Linee guida del 2014 nella DGR n. 857 del 14 aprile 2015
LOMBARDIA			
<p>Tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo).</p> <p>Tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo</p>	<p>“Articolo 1 - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni [...]</p> <p>I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di</p>	<p>“Articolo 1 - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni [...]</p> <p>Pertanto, sono oggetto della presente regolamentazione i tirocini così definiti:</p> <p>• Tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di</p>	DGR n. 7763 del 17 gennaio 2018

<p>Tirocini curriculari</p>	<p>politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. [...]”.</p>	<p>inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 - compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria; b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; c) lavoratori a rischio di disoccupazione; d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014). <p>• Tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo.</p> <p>• Tirocini curriculari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tirocini formativi curriculari quale esperienza formativa ed orientativa di 	
------------------------------------	--	--	--

		persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico".	
Tirocini extracurricolari formativi e di orientamento di inserimento/reinserimento lavorativo per persone disabili o svantaggiate	/		Vengono recepite le Linee guida del 2015 DGR n. 5451 25 del luglio 2016
Tirocini extracurricolari per stranieri residenti all'estero	/		Vengono recepite le Linee guida del 2014 nella DGR n. 4732 22 gennaio 2016
MARCHE			
Tirocini extracurricolari, formativi, di orientamento ovvero di	"Art. 1 – Il tirocinio	"Art. 3 – Destinatari	DGR n. 1474 dell'11 dicembre 2017

<p>inserimento/reinserimento lavorativo</p> <p>Tirocinio estivo</p>	<p>1. Il tirocinio extracurricolare è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorire l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo.</p> <p>2. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione”.</p> <p>[...]</p> <p>“Art. 4 – Tirocinio estivo</p> <p>1. Il Tirocinio estivo è promosso durante le vacanze estive ed è rivolto ai giovani, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un’istituzione scolastica o formativa, ed ha fini orientativi e di addestramento pratico, non direttamente riconducibili al piano di studi e che non concorrono al completamento degli obiettivi previsti dal piano stesso (compreso l’istituto dell’alternanza scuola lavoro).</p> <p>2. Sono promossi durante le vacanze estive dagli Istituti d’Istruzione, d’intesa con i Servizi per l’impiego, pubblici e privati”.</p>	<p>1. I destinatari dei tirocini extracurricolari sono:</p> <p>a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. 150/2015;</p> <p>b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;</p> <p>c) lavoratori a rischio di disoccupazione;</p> <p>d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione. Questi soggetti possono essere destinatari di un tirocinio extracurricolare compatibilmente con l’orario di lavoro svolto, e tenuto conto che tra orario lavorativo e orario di tirocinio devono essere rispettati i limiti massimi previsti dal D.Lgs n. 66/2003. In queste ipotesi di tirocinio sussiste il divieto di adibire il tirocinante in attività di orario notturno;</p> <p>e) soggetti disabili (di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999) persone svantaggiate (ai sensi della legge n. 381/1991), richiedenti protezione internazionale, richiedenti asilo e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato</p>	
---	---	---	--

		<p>per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs. n. 286/1998 e le vittime di tratta di cui al D.lgs. n. 24/2014. Con riguardo ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999, le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione in quanto compatibili con la relativa disciplina di specie.</p> <p>Art. 4 – Tirocinio estivo</p> <p>1. Il Tirocinio estivo è promosso durante le vacanze estive ed è rivolto ai giovani, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica o formativa, ed ha fini orientativi e di addestramento pratico, non direttamente riconducibili al piano di studi e che non concorrono al completamento degli obiettivi previsti dal piano stesso (compreso l'istituto dell'alternanza scuola lavoro).</p> <p>2. Sono promossi durante le vacanze estive dagli Istituti d'Istruzione, d'intesa con i Servizi per l'impiego, pubblici e privati”.</p>	
<p>Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone</p>	<p>“Art. 1 Ambito di applicazione</p> <p>3. I Tirocini di Inclusione Sociale non costituiscono rapporto di lavoro, ma trattasi di un percorso di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai</p>	<p>Persone prese in carico dai servizi competenti</p>	<p>DGR n. 593 del 7 maggio 2018</p>

	Servizi Sociale e/o dai Servizi Sanitari competenti”.		
Tirocini per persone straniere non appartenenti all’Unione europea residenti all’estero	/	/	Vengono recepite le Linee guida del 2014 nella DGR n. 395 del 13 maggio 2015
MOLISE			
Tirocini formativi e di orientamento	/	/	DGR n. 252 del 7 luglio 2017
Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione	<p>“Art. 1 Ambito di applicazione</p> <p>3. I Tirocini di Inclusione Sociale non costituiscono rapporto di lavoro, ma trattasi di un percorso di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai Servizi Sociale e/o dai Servizi Sanitari competenti”.</p>	<p>“Art. 2 Destinatari</p> <p>1. I destinatari dei Tirocini di Inclusione Sociale sono le persone prese in carico dal Servizio Sociale Professionale e/o dai Servizi Sanitari competenti”.</p>	DGR n. 487 dell’11 dicembre del 2019
PIEMONTE			
Tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo)	<p>“Art. 1 Disposizioni generali</p> <p>1. “Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante</p>	<p>“Art. 2 - Destinatari</p> <p>1. Oggetto della presente disciplina sono i tirocini extracurricolari (formativi e di</p>	DGR n.85-6277 del 22 dicembre 2017

	<p>allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo".</p>	<p>orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:</p> <p>a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015;</p> <p>b) soggetti che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e specializzazione regionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo;</p> <p>c) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro così come definiti nel comma 1 dell'art. 22 del Dlgs 150/2015, nonché beneficiari di Fondi di Solidarietà Bilaterali, a fronte di accordi tra le parti sociali che definiscano percorsi di politiche attive;</p> <p>d) lavoratori a rischio di disoccupazione così come definiti nel comma 4 art. 19 del Dlgs 150/2015, nonché nelle situazioni di crisi aziendali a fronte di accordi tra le parti sociali che definiscano percorsi di politiche attive;</p> <p>e) soggetti occupati che siano in cerca di altra occupazione, nei rispetti dei limiti di orario di cui al successivo art. 8;</p> <p>f) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015 e titolari di protezione umanitaria ai sensi del Dlgs. 286/98; vittime di violenza e</p>	
--	--	---	--

		<p>di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014”.</p>	
<p>Tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione socio-lavorativa di persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate in carico ad un servizio pubblico competente e nell’ambito di un progetto terapeutico e/o riabilitativo e/o di inclusione socio-lavorativa e dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria.</p>	<p>“Art. 1- Oggetto e ambito di applicazione Le disposizioni del presente documento si applicano ai percorsi di tirocinio attivati a favore di persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, in carico ad un servizio pubblico competente e nell’ambito di un progetto terapeutico e/o riabilitativo e/o di inclusione socio-lavorativa e dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria”.</p>	<p>“Art. 2. Destinatari 1. La disciplina contenuta nel presente documento si applica ai tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione socio-lavorativa rivolti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i soggetti con disabilità non computati ai fini dell’adempimento all’obbligo di assunzione di cui all’art. 3 della L. 68/99; b. i soggetti svantaggiati ai sensi della legge 381/91, compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria; c. i soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi del Dlgs. n. 24 del 4 marzo 2014 a favore delle vittime della tratta; d. i soggetti vittime di violenza e di grave sfruttamento inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18 del Dlgs.286/1998; 	<p>DGR e 30 novembre 2015, n. 28-2527</p>

		<p>e. Rom, Sinti e Caminanti (RSC) in attuazione della comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011;</p> <p>f. senza fissa dimora;</p> <p>g. ex-detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla fine della detenzione, ai sensi della L.R. 34/2008, art. 33.</p> <p>h. i soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6 del Dlgs 286/1998;</p> <p>i. i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) e g) del Dlgs. 25/2008;</p> <p>j. i richiedenti asilo come definiti dal DPR n. 303/2004”.</p>	
Tirocinio estivo di orientamento	<p>“1. Definizione</p> <p>Si definiscono “tirocini estivi di orientamento” i tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi o ad un percorso formativo, da uno dei soggetti di cui al successivo punto 4, con finalità orientative e di</p>	<p>“1Definizione</p> <p>[...] adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi o ad un percorso formativo. [...]”</p>	DGR 16 gennaio 2017, n. 19-4575

	addestramento pratico in modo da agevolare la scelta professionale, in coerenza con il percorso di studi frequentato. Sono esclusi dalla presente disciplina i tirocini curriculari previsti dai piani di studio e/o formativi, come quelli svolti nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro di cui alla Legge n. 107/2015".		
Tirocini per persone straniere residenti all'estero	/	/	Vengono recepite le Linee guida del 2014 nella DGR 23 febbraio 2015, n. 30-1094
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO			
<p>Tirocini di orientamento e sviluppo delle competenze professionali</p> <p>Tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo di persone svantaggiate sul mercato del lavoro</p> <p>Tirocini di orientamento promossi dalla Ripartizione Lavoro per alunne e alunni, studentesse e studenti</p>	<p>“Art. 1 – Finalità dei tirocini</p> <p>1. I tirocini formativi e di orientamento favoriti dalle Direzioni provinciali della Formazione professionale (di seguito denominate Direzioni) ai sensi degli articoli 2 e 35, comma 2, lettera e) della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, non costituiscono un rapporto di lavoro. Il loro scopo favorire l'orientamento professionale e lo sviluppo delle competenze professionali di persone appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, nonché integrare la formazione al lavoro e sul lavoro con misure di accompagnamento”.</p>	<p>I tirocini sono distinti in curriculari (lettera a) e lettera d)) e non curriculari (lettera b) e lettera c)), fanno riferimento ai tirocini formativi e di orientamento.</p> <p>a) tirocini di attuazione dell'alternanza scuola-lavoro e di assolvimento dell'obbligo formativo, promossi dalle scuole professionali provinciali. Questi tirocini sono disciplinati dalla delibera della Giunta provinciale 30 settembre 2002, n. 3520;</p> <p>b) tirocini di orientamento e sviluppo delle competenze professionali, promossi dalle Direzioni provinciali della Formazione professionale secondo i criteri di cui all'Allegato A della presente deliberazione;</p>	<p>DGP n. 1405 del 18 dicembre 2018</p>

		<p>c) tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo di persone svantaggiate sul mercato del lavoro, promossi dalla Ripartizione Lavoro secondo i criteri di cui all'allegato B della presente deliberazione;</p> <p>d) tirocini di orientamento promossi dalla Ripartizione Lavoro per alunne e alunni, studentesse e studenti che hanno compiuto i 15 anni di età. Questi tirocini sono disciplinati dalla convenzione quadro locale, stipulata il 19 marzo 2015 tra la Provincia Autonoma di Bolzano e le organizzazioni sindacali.</p>	
Tirocini di attuazione dell'alternanza scuola-lavoro e di assolvimento dell'obbligo	/	/	DGP n. 3520 del 30 settembre 2002
Tirocini nell'ambito delle attività per l'integrazione sociale di persone in carico ai servizi sociali	<p>“Art. 2 Scopo delle attività</p> <p>1. Scopo delle attività di cui ai presenti criteri è favorire il superamento dell'emarginazione dei singoli e delle famiglie, promuovere le capacità e abilità individuali e rafforzare la consapevolezza di sé”.</p>	<p>Personae con difficoltà di integrazione sociale e prese in carico dai servizi sociali competenti</p>	DGP n. 699 del 9 giugno 2015
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO			
Tirocini formativi e di orientamento	“Articolo 2 - Tirocini formativi e di orientamento - definizione e destinatari	“Articolo 2 - Tirocini formativi e di orientamento - definizione e destinatari	DGP n.1953 del 24 novembre 2017

	<p>1. Il tirocinio formativo e di orientamento, di seguito denominato tirocinio, è finalizzato a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento delle conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinante deve aver assolto l'obbligo scolastico. Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro”.</p>	<p>2. Fermo restando i destinatari individuati dall'art. 4bis c. 1, della LP 19/1983, il tirocinio è rivolto a:</p> <p>a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs 150/2015;</p> <p>b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;</p> <p>c) lavoratori a rischio disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs 150/2015;</p> <p>d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;</p> <p>e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs n.286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs n. 24/2014)”.</p>	
<p>Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale,</p>	<p>“Art. 3 Progetto personalizzato c) gli elementi caratterizzanti il tirocinio: • obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione; • competenze da acquisire di base e trasversali, competenze da</p>	<p>Soggetti presi in carico dai servizi competenti</p>	<p>DGP n. 1106 del 22 giugno del 2018</p>

all'autonomia delle persone e alla riabilitazione	acquisire socio relazionali e competenze da acquisire tecnico-professionali con eventuale indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento al Repertorio Num. prog. 5 di 10 provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 9 della legge provinciale n. 10 del 2013 (Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze)".		
Tirocini per persone straniere residenti all'estero	/	/	Non è stato recepito un atto formale
PUGLIA			
<p>Tirocini formativi e di orientamento, finalizzati a favorire la transizione scuola lavoro attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro da parte di soggetti che abbiano conseguito da non più di dodici mesi il titolo di studio</p> <p>Tirocini estivi di orientamento</p> <p>Tirocini estivi di orientamento, finalizzati alla formazione e rivolti a soggetti regolarmente</p>	<p>“Art. 1- Finalità e ambito di applicazione</p> <p>La presente legge disciplina i tirocini e i percorsi formativi, comunque denominati, finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali”.</p>	<p>“Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione</p> <p>2. Ai fini della applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge si distinguono:</p> <p>a) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati a favorire la transizione scuola lavoro attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro da parte di soggetti che abbiano conseguito da non più di dodici mesi il titolo di studio;</p> <p>b) tirocini estivi di orientamento, finalizzati alla formazione e rivolti a soggetti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso</p>	<p>L. r. n. 23 del 5 agosto 2013 - modificata da Legge regionale 7 aprile 2015, n. 14</p> <p>(non ha recepito le Linee guida del 2017)</p>

<p>iscritti a un ciclo di studi presso l'università o presso un istituto scolastico secondario superiore; in quest'ultimo caso, il destinatario del percorso formativo deve aver compiuto il quindicesimo anno di età</p> <p>Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di inoccupati e il reinserimento di disoccupati, anche in mobilità, nonché di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione</p> <p>Tirocini di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali</p>		<p>l'università o presso un istituto scolastico secondario superiore; in quest'ultimo caso, il destinatario del percorso formativo deve aver compiuto il quindicesimo anno di età;</p> <p>c) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di inoccupati e il reinserimento di disoccupati, anche in mobilità, nonché di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione.</p> <p>d) tirocini di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali (lettera introdotta dalla legge regionale n. 14 del 2015)".</p>	
SARDEGNA			
<p>Tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad</p>	<p>"1. Principi</p>	<p>"2. Destinatari e Tipologie ammesse</p>	<p>DGR. n. 34 del 7 luglio 2018</p>

<p>agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani</p> <p>Tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro finalizzati a percorsi di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolti principalmente a disoccupati anche in mobilità e inoccupati</p> <p>Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone svantaggiate</p> <p>Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone con disabilità</p> <p>Tirocini estivi di orientamento</p>	<p>1. La Regione Autonoma della Sardegna promuove il tirocinio formativo quale misura di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento del suo bagaglio di conoscenze, fargli acquisire competenze professionali e favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.”</p> <p>[...]</p> <p>“17. Tirocini estivi di orientamento</p> <p>Si definiscono Tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico o formativo, con fini orientativi e di addestramento pratico. I tirocini estivi di orientamento rappresentano uno strumento propedeutico all'inserimento lavorativo, al fine di agevolare gli studenti nelle scelte professionali, consentendo di acquisire conoscenze e competenze spendibili nel mercato del lavoro e pertanto non possono essere utilizzati per sostituire forza lavoro”.</p>	<p>1. I tirocini oggetto delle presenti linee guida sono rivolti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria; b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; c) lavoratori a rischio di disoccupazione; d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone vantaggiose ai sensi della legge n. 381/1991: richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.Lgs. n. 24/2014). <p>2. I tirocini formativi possono essere realizzati presso datori di lavoro pubblici o privati aventi sede operativa o legale nel territorio regionale e si distinguono in cinque tipologie:</p>	
---	--	--	--

		<p>a) tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola, università e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Tali tirocini sono rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;</p> <p>b) tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro finalizzati a percorsi di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolti principalmente a disoccupati anche in mobilità e inoccupati. Tale tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;</p> <p>c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;</p> <p>d) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone con disabilità di cui all'art. 1 co. 1 della Legge n. 68/1999;</p> <p>e) tirocini estivi di orientamento”.</p>	
<p>Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	<p>Vengono recepite le Linee guida del 2015 nella DGR n.</p>

finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione			34/20 del 7 luglio 2015
Tirocini per persone straniere residenti all'estero	/	/	Vengono recepite le Linee guida del 2014 nella DGR n. 21/12 del 6 maggio 2015
SICLIA			
Tirocini formativi e di orientamento per neo-laureati/diplomati/qualificati; Tirocini di inserimento/reinserimento	“a) tirocini formativi e di orientamento che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi dall'attivazione e sono finalizzati a facilitare le scelte professionali e l'occupabilità nel mondo del lavoro; b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro rivolti a soggetti inoccupati o disoccupati o a lavoratori in mobilità o in cassa integrazione”.	“a) Soggetti che hanno conseguito un titolo di studio da non più di dodici mesi; b) disoccupati e inoccupati”.	DGR n. 34205 del 12 settembre 2017
Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche	/	/	DDG n. 6812 del 7 maggio 2018
Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione	/	/	Vengono recepite le Linee guida del 2015 nella DGR n. 292 del 19 luglio 2017

TOSCANA			
<p>Tirocini non curricolari:</p> <p>tirocini formativi e di orientamento;</p> <p>tirocini finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro</p>	<p>“Art. 1 – Tirocini: tipologie e destinatari</p> <p>1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzate, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale”.</p>	<p>Art. 17 bis Tirocini: tipologie e destinatari</p> <p>[...]</p> <p>3. I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei soggetti neo-diplomati, neo-laureati, di coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore, il diploma di tecnico superiore o una qualifica professionale, entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica.</p> <p>4. I tirocini finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro sono rivolti a:</p> <p>a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);</p> <p>b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali;</p>	<p>L. r. n. 15 del 16 aprile 2018</p>

		<p>c) lavoratori a rischio di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 4, del d.lgs. 150/2015;</p> <p>d) già occupati che siano in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei limiti di orario di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).</p> <p>5. I tirocini di cui ai commi 3 e 4 possono inoltre essere destinati:</p> <p>a) ai soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);</p> <p>b) ai seguenti soggetti svantaggiati:</p> <p>1) soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);</p> <p>2) persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);</p>	
--	--	--	--

		<p>3) vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;</p> <p>4) richiedenti protezione internazionale e titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);</p> <p>5) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 e all'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;</p> <p>6) profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).</p>	
--	--	---	--

		6. La Regione promuove altresì, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici o previsti all'interno di un percorso di istruzione per realizzare l'alternanza studio e lavoro".	
Tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati all'accesso alle professioni	/	/	DGR n. 627 del 18 aprile 2012
Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione	<p>“Art. 1 Oggetto e finalità</p> <p>3. I Tirocini costituiscono una misura di attivazione sociale, espressamente finalizzata a sostenere processi di empowerment e autonomia a livello personale, familiare e sociale e non sono configurabili come rapporti di lavoro”.</p>	<p>“Art. 2 Destinatari</p> <p>1. I destinatari dei Tirocini sono persone prese in carico dai servizi sociali o dai servizi sanitari territoriali di cui alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”, compresi: a) minori di età superiore ad anni 16 (sedici), anche minori stranieri non accompagnati; b) neo-maggiorenni accolti negli “Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani” di cui all'Allegato B del Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R; c) richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale in carico al sistema di accoglienza di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 così come modificato dal Decreto Legislativo 4 ottobre</p>	DGR n.620 del 18 maggio 2020

		2018, n. 113; d) persone vittime di violenza in carico ai servizi di cui alla LR 59/2007, “Norme contro la violenza di genere”.	
Tirocini per persone straniere residenti all'estero	/	/	DGR. del 7 aprile 2015 n. 407
UMBRIA			
Tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo)	<p>“Art. 1 – Disposizioni generali e Destinatari</p> <p>1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale, promuove il tirocinio quale strumento atto a favorire l’orientamento delle scelte professionali, la formazione e l’acquisizione di competenze professionali utili all’inserimento ed al reinserimento lavorativo.</p> <p>2. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di apprendimento in contesto lavorativo, anche se diversamente nominata, svolta presso datori di lavoro pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro”.</p> <p>[...]</p> <p>Al comma 4, il testo continua:</p> <p>“Il tirocinio extracurricolare è una misura formativa di politica attiva che facilita l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, finalizzata ad accrescere, in situazione, le</p>	<p>“Art. 1 – Disposizioni generali e Destinatari</p> <p>3. I tirocini si distinguono in:</p> <p>a) curricolari, intesi quali esperienze previste all’interno di percorsi formali di istruzione o formazione finalizzate al conseguimento di un titolo di studio e/o di una qualificazione;</p> <p>b) extracurricolari: intesi quali i tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro e i tirocini finalizzati all’inserimento/reinserimento al lavoro.”</p> <p>[...]</p> <p>(comma) 6. Oggetto della presente Direttiva sono i tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento</p>	DGR n. 202 del 25 febbraio 2019

	<p>specifiche conoscenze tecniche e le qualificate abilità professionali del tirocinante, utili a promuoverne l'inserimento o il reinserimento occupazionale. Il tirocinio extracurricolare, in quanto periodo di orientamento e formazione personalizzata necessario all'acquisizione, da parte del tirocinante, di nuove competenze professionali certificabili, non si configura pertanto come rapporto di lavoro. La convenzione, sottoscritta dalle parti interessate - consapevoli degli impegni assunti, delle modalità di realizzazione delle attività e degli obiettivi da conseguire - assume carattere vincolante ma al contempo flessibile, potendo all'occorrenza essere concordemente rimodulata".</p>	<p>lavorativo) che si svolgono presso un soggetto ospitante pubblico o privato ubicato nel territorio della Regione Umbria, rivolti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs 150/2015, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria; b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; c) lavoratori a rischio di disoccupazione; d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.Lgs n. 24/2014); f) studenti che hanno assolto l'obbligo di istruzione limitatamente ai tirocini promossi dai servizi per l'impiego e svolti durante il periodo estivo; 	
--	--	--	--

		g) altri eventuali soggetti individuati dalla programmazione delle politiche nazionali e/o regionali per il lavoro”.	
Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione	/	/	Vengono recepite le Linee guida del 2015 nella DGR n. 189 del 26 febbraio 2018
VALLE D’AOSTA			
<p>Tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo).</p> <p>Tirocini estivi extracurricolari</p>	<p>“Articolo 1 – Finalità, tipologie e destinatari</p> <p>2. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione, finalizzato a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è di 16 anni ed occorre avere assolto l’obbligo di istruzione.</p> <p>[...]</p> <p>“Articolo 38 – Definizione</p> <p>I tirocini estivi extracurricolari, promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche, sono rivolti a studenti, che abbiano</p>	<p>“Articolo 1 – Finalità, tipologie e destinatari</p> <p>4. Le presenti disposizioni disciplinano i tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:</p> <p>a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;</p> <p>b) lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;</p> <p>c) lavoratori a rischio di disoccupazione;</p> <p>d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;</p>	DGR n. 693 del 14 giugno 2021

	<p>compiuto 16 anni, regolarmente iscritti al secondo ciclo di istruzione. Tali tirocini hanno finalità orientative e formative e intendono agevolare l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro”.</p>	<p>e) soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999; persone svantaggiate, ai sensi della legge 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del decreto legislativo 286/1998; vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 24/2014; cittadini in situazione di svantaggio sociale in carico ai competenti servizi socio-sanitari”.</p> <p>Per i tirocini estivi extracurricolari i destinatari sono: studenti, che abbiano compiuto 16 anni, regolarmente iscritti al secondo ciclo di istruzione (art. 38)</p>	
VENETO			
Tirocini formativi e di orientamento	<p>“Art. 1 – Definizioni</p> <p>1. Ai fini della presente regolamentazione si intendono per:</p> <p>1) “tirocinio”: misura formativa di politica attiva del lavoro che prevede lo svolgimento di un'esperienza in ambiente lavorativo e non costituisce rapporto di lavoro, finalizzata a</p>	<p>(Art. 3 Tirocinanti)</p> <p>Tirocini formativi e di orientamento:</p> <p>neo qualificati, neo diplomati, neo laureati, neo dottorati</p> <p>Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo:</p>	DGR n. 1816 del 7 novembre 2017

	<p>conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l’inserimento lavorativo e l’occupabilità del soggetto;</p> <p>2) “tirocini curricolari”: tirocini promossi da Università o istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, da un organismo di formazione professionale iscritto nell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, a favore dei propri studenti o allievi, all’interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, inseriti in percorsi formali di istruzione e formazione;</p> <p>3) “tirocini extracurricolari”: i tirocini che non possono essere definiti tirocini curricolari e tirocini per accesso alla professione sono tirocini extracurricolari;</p> <p>4) “tirocini per l’accesso alla professione”: periodo di pratica professionale richiesto dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative, il cui completamento costituisce requisito obbligatorio per accedere ad una data professione;</p> <p>5) “tirocini formativi e di orientamento”: i tirocini avviati entro 12 mesi dal conseguimento di un titolo di studio o di formazione professionale finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità nella fase di</p>	<p>Disoccupati/inoccupati, Lavoratori occupati in ricerca di altra occupazione, Lavoratori a rischio di disoccupazione, Lavoratori sospesi, Disabili, Soggetti in condizione di svantaggio, Categorie particolari di persone svantaggiate, Minori in dispersione scolastica</p> <p>Tirocini estivi di orientamento:</p> <p>Studenti che abbiano assolto all’obbligo di istruzione</p>	
--	--	--	--

	<p>transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;</p> <p>6) “tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo”: i tirocini finalizzati ad agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, inoccupati, sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali e/o lavoratori occupati e/o a rischio di disoccupazione;</p> <p>7) “tirocini estivi di orientamento”: tirocini extracurricolari promossi durante le vacanze estive, nel periodo di sospensione degli studi, a favore di un adolescente o giovane, regolarmente iscritto ad un corso di laurea o post laurea, o ad un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado, o di formazione professionale, con fini orientativi e formativi;</p> <p>8) “tirocini per extracomunitari”: tirocini svolti da soggetti extracomunitari nell’ambito delle specifiche quote di ingresso come previsto agli articoli 40 e 44 – bis del D.P.R. 394/1999;</p> <p>9) “tirocini di inclusione sociale” tirocini promossi dai Servizi di integrazione lavorativa delle ULSS a favore di soggetti disabili con valenza socio sanitaria e/o riabilitativa ai sensi della DGR 1406 del 9.09.2016;”.</p> <p>[...]</p> <p>“Art. 3 – Tirocinanti</p>		
--	--	--	--

	Tirocini formativi e di orientamento Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo Tirocini estivi di orientamento.”		
Tirocini di inclusione sociale	/	<p>“Art. 2 - Destinatari e requisiti di accesso:</p> <p>Persone in età lavorativa con disabilità, con compromissione tale da non consentire sbocco occupazionale, ma con residue capacità lavorative e relazionali, compatibili con l’esperienza in ambiente di lavoro”.</p>	DGR n. 1406 del 9 settembre 2016
Tirocini per persone straniere residenti all’estero	/	/	Vengono recepite le Linee guida del 2014 nella DGR n. 296 del 10 marzo 2015

Notizie sull'autore

Tommaso Galeotto è dottorando presso la Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro ADAPT, Università degli Studi di Siena.

Soci ADAPT

Adecco Group	Confprofessioni	Gi Group
ANCL Veneto	Coopfond-	Heineken
Aninsei	Legacoop	Ifoa
ANPIT	nazionale	IHI Charging
Assindustria	Cremonini	Systems
Veneto-centro	Danone Company	International
Assoimprenditori	Day Ristoservice	Inail
Alto Adige	Edenred Italia	LavoroPiù
Assolavoro	Elettra Sincrotone	Manageritalia
Assolombarda	Trieste	Manpower
ASSTRA	Enel	Manutencoop
Baker Hughes	Esselunga	Marchesini Group
Bracco Imaging	Farindustria	MCL
Brembo	Federalberghi	Mercer
Carrefour Italia	Federdistribuzione	Nexi Payments
Cisl	FederlegnoArredo	Randstad Italia
COESIA	Federmanager	Scuola Centrale
Coldiretti	Federmeccanica	Formazione
Confartigianato	Femca-Cisl	SNFIA
Confcommercio	Fim-Cisl	Synergie Italia
Confcooperative	Fincantieri	Ugl
Confimi Industria	Fipe	Uiltec
Confindustria	Fisascat	Umana
Belluno Dolomiti	Fondazione Bruno	Unindustria Reggio
Confindustria	Kessler	Emilia
Bergamo	Fondazione Fai-Cisl	WEC
Confindustria		W. Training
Cuneo		



Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati
sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali

Materiali di discussione